SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1997, n. 362.

Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerati la situazione di crisi socio-economica che ha investito l'Albania ed i perduranti rischi per la stabilità derivanti dalla criminalità organizzata;

Vista la richiesta delle autorità albanesi di un intervento civile nei settori ritenuti prioritari, fra i quali quello del ristabilimento dell'ordine pubblico;

Viste le conclusioni della Conferenza internazionale sull'Albania, tenutasi a Roma il 31 agosto 1997;

Visto il protocollo d'intesa tra i Ministri dell'interno della Repubblica italiana e della Repubblica d'Albania, concernente la consulenza e l'assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi, firmato a Roma il 17 settembre 1997;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire l'immediato avvio delle attività finalizzate al ristabilimento dell'ordine pubblico;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la conclusione degli interventi umanitari in favore degli sfollati della ex Jugoslavia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi

1. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, per consentire l'invio di una missione italiana per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di polizia albanesi, nei modi e nei termini previsti dal protocollo d'intesa firmato a Roma il 17 settembre 1997.

2. All'onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 2.

Regime degli interventi a carattere umanitario

1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonché delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

2. Al personale dell'Ufficio del commissario straordinario, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 12 giugno 1997, si applicano, per gli interventi da attuarsi all'estero, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, con oneri a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio.

Art. 3.

Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia

1. Per consentire la conclusione degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, e per l'attuazione di programmi di rimpatrio anche assistito, è autorizzata la spesa di 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, da iscrivere al capitolo 4240 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0406

DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1997, n. **363.**

Proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di una breve proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara, al fine di portare a compimento le complesse operazioni connesse a tale dismissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine per la cessazione dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, previsto dall'articolo 2, comma 1-*ter,* del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, è prorogato sino al 31 dicembre 1997, al solo fine di consentire il completamento delle operazioni connesse alla definitiva dismissione delle strutture carcerarie.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0407

DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1997, n. **364.**

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di immediati interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che dal 26 settembre 1997 colpiscono le regioni Marche e Umbria;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni relative alla sospensione di termini ed al finanziamento di interventi di massima urgenza per le popolazioni colpite e nei settori dei beni culturali, della spesa sanitaria, delle iniziative produttive, del volontariato e della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, della sanità, dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sospensione dei termini

1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nelle regioni Marche e Umbria sono sospesi, sino al 31 dicembre 1997, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997. Sono, altresì, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.

2. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica può aver luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

Art. 2.

Misure finanziarie ed amministrative

1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti e indifferibili necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.

2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, l'importo di lire 25 miliardi è assegnato al commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997. Per speciali esigenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, è autorizzato il passaggio, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di 100 unità della quinta qualifica funzionale del Ministero della difesa, da realizzarsi mediante accordo di mobilità tra i due Ministeri.

3. I soggetti residenti nelle regioni Marche e Umbria, le cui abitazioni sono state oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono esonerati fino al 31 dicembre 1997 dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale. Il relativo onere, valutato in lire 5 miliardi, è posto a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire alle regioni interessate le quote di rispettiva competenza. I presupposti dell'esonero possono essere attestati con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Benefici per le attività produttive

1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle regioni Marche e Umbria. Nelle predette graduatorie sono inserite:

a) le iniziative riferite ad unità produttive situate nelle regioni Marche e Umbria, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità in altre aree delle regioni stesse;

b) le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive nelle regioni di cui alla lettera *a)*.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *a)*, numeri 1, 2 e 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. La misura dell'aiuto è determinata, per tutte le dimensioni d'impresa, nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dei commissari delegati di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, può disporre il differimento dei termini di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1.

4. Con le medesime modalità di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre che una quota o la totalità delle risorse assegnate per le graduatorie delle regioni Marche e Umbria, previste dalle vigenti disposizioni di

applicazione della normativa richiamata al comma 1, sia riservata nel 1998 alle iniziative relative alle rispettive zone terremotate.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, nel limite di 50 miliardi, le somme assegnate dal CIPE, con deliberazioni del 23 aprile e 26 giugno 1997 e non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Le predette somme sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i commissari delegati di cui al comma 3.

Art. 4.

Interventi in favore del volontariato

1. Per la dotazione del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

Art. 5.

Interventi in favore delle scuole

1. I fondi disponibili sul capitolo 5571 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1997, per l'erogazione di contributi e sussidi ai comuni per l'arredamento scolastico e iniziative varie, sono destinati, in via prioritaria ed in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e ubicate nelle regioni Marche e Umbria. Le somme di cui al presente comma, se non impegnate nell'esercizio 1997, possono esserlo anche in quello successivo.

2. Alle regioni Marche ed Umbria è riservata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, destinate al finanziamento dei piani di edilizia scolastica. Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella spettante alle due regioni sulla base dei criteri adottati in attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed è ripartita tra le regioni stesse sulla base dei medesimi criteri.

3. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate, a fronte delle nuove esigenze eventualmente determinatesi nel rispettivo territorio, a modificare i piani triennali di edilizia scolastica già predisposti, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate. Le scuole, di cui al comma 1, sono autorizzate ad adottare soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attività didattica a causa dell'inagibilità dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico, la flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, nonché l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. In tali scuole l'anno scolastico 1997-1998 è comunque valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi, ancorché di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0408

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 1997, n. 365.

Regolamento per il giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, articolo 9, comma 8, modificativo e integrativo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato emesso in data 25 luglio 1996;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 19 dicembre 1996;

Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, modificativo e integrativo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, individuano le aree di attività che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, i medici interessati, in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 9, comma 8, ciascuno per l'area nell'ambito della quale sono titolari di rapporto convenzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, presentano apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.

2. I medici interessati devono essere titolari di rapporto convenzionale con unità sanitarie locali della regione che pubblica i provvedimenti di cui al comma 1.

3. La domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneità di cui all'articolo 4, è presentata alla competente autorità regionale.

Art. 2.

1. Presso ciascuna regione è costituita una commissione per la formulazione del giudizio di idoneità composta da un dirigente medico della regione che la presiede, da un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità, dal Presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia comprendente il capoluogo di regione o suo delegato e da due medici dirigenti di secondo livello specialisti delle aree di attività individuate, designati dalla regione.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale.

Art. 3.

1. La commissione, salvo che ricorrano gravi motivi dei quali deve essere fatta menzione nei verbali delle riunioni, formula i propri giudizi entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Il giudizio di idoneità viene formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, dell'anzianità di servizio, del *curriculum* formativo, e del superamento di un colloquio che, oltre ai contenuti di conoscenza dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, abbia anche chiari contenuti professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalità dell'interessato.

2. Tale giudizio è conseguito dagli interessati che superino il colloquio con un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi e conseguano un punteggio non inferiore a punti 8,9 in base ai seguenti titoli:

a) orario di incarico per un numero di ore settimanali pari o superiore a 29, fino a un massimo di 38: punti 0,10 per ora;

b) anzianità di incarico per i primi cinque anni di attività: punti 0,10 per mese;

c) anzianità di incarico: per ciascun anno, o frazione superiore a sei mesi, oltre il quinto anno:

1) nella stessa disciplina punti 0,50;

2) in altra disciplina punti 0,25;

d) altre specializzazioni o libere docenze oltre a quella richiesta per l'attribuzione dell'incarico:

1) in disciplina affine: punti 1,00 per ciascuna specializzazione o libera docenza;

2) in disciplina appartenente alla stessa area funzionale: punti 0,50 per ciascuna specializzazione o libera docenza;

3) in disciplina appartenente ad altra area funzionale: punti 0,25 per ciascuna specializzazione o libera docenza;

e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al giudizio di idoneità, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,10 per ognuna fino ad un massimo di 0,30;

f) pubblicazioni e titoli scientifici: punti fino ad un massimo di 0,30;

g) *curriculum* formativo: punti fino ad un massimo di 0,50.

3. Per la valutazione dei titoli di cui alle lettere *f)* e *g)* si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

4. La valutazione dei titoli di cui al comma 2 avviene prima della effettuazione del colloquio di cui al comma 1.

Art. 5.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1994, n. 185.

Art. 6.

1. Ultimate le operazioni della commissione, il segretario trasmette i verbali dei lavori alla presidenza della giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. Spetta ai componenti le commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità il compenso nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 luglio 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della sanità
BINDI

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 349

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente: «8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità».

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 517/1993 si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «4. I giudizi di idoneità di cui agli articoli 8, commi 1-*bis* e 8, e 18, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli di cui all'art. 26, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1° settembre 1995».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 9, comma 8, del citato D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, si veda in nota al titolo.

— Il D.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, reca: «Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 10 del D.M. 30 gennaio 1982 (Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761) è il seguente:

«Art. 10 *(Criteri di valutazione).* — Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta.

La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova.

Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:

i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale "medici".

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.

La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri:

data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Nel *curriculum* formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocinii non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori.

Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.

La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della commissione».

Note all'art. 5:

— Per il titolo del D.M. 30 gennaio 1982, si veda in nota all'art. 4.

— Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, reca: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

97G0402

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 3 ottobre 1997.

Modalità di svolgimento dei concorsi, per titoli ed esami, riservati ai dipendenti del Ministero degli affari esteri delle qualifiche funzionali settima, quinta e terza per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri nelle qualifiche funzionali ottava, sesta e quarta.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri» di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993 n. 593, sottoscritto in data 16 maggio 1995;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, comma 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1996, relativo alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Decreta:

Art. 1.

Sulla base delle vacanze di posti esistenti al momento della rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri, vengono messi a concorso, ai sensi del comma 135 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, diciannove posti dell'ottava qualifica funzionale, duecentocinquanta posti della sesta qualifica funzionale, centosessantotto posti della quarta qualifica funzionale nei profili di seguito specificati:

ottava qualifica funzionale:

a) funzionario amministrativo;

b) funzionario amministrativo contabile;

c) esperto criptoanalista;

d) archivista di Stato ricercatore storico scientifico;

e) analista di sistema;

f) analista di procedure;

g) caposala macchine esperto;

sesta qualifica funzionale:

a) assistente amministrativo;

b) ragioniere;

c) assistente economico finanziario;

d) assistente linguistico;

e) assistente tecnico edile;

f) assistente del servizio cifra ed intercettazione;

g) assistente tecnico per le telecomunicazioni;

h) programmatore;

i) capo unità operativa;

l) consollista;

quarta qualifica funzionale:

a) coadiutore;

b) conducente di automezzi speciali;

c) autista meccanico;

d) addetto ai servizi di portierato e custodia;

e) elettricista;

f) elettromeccanico;

g) pittore;

h) falegname;

i) idraulico;

l) telefonista telescriventista operatore radio.

Il numero dei posti messi a concorso in ciascun profilo viene precisato in sede di bando di concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

1. Possono essere ammessi ai concorsi, per titoli ed esami, per la copertura dei posti disponibili nei profili dell'ottava, sesta e quarta qualifica funzionale elencati nell'articolo precedente, i dipendenti dell'amministrazione degli affari esteri, che ricoprano i posti di cui alla Tabella *A* della dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1996, appartenenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore che posseggano un'anzianità in ruolo di almeno dieci anni, riducibili in corrispondenza del numero degli anni di servizio trascorsi all'estero. Pertanto, il periodo di anzianità minimo richiesto per l'ammissione ai concorsi viene ridotto del numero degli anni o frazioni di anno di servizio trascorsi all'estero.

2. L'ammissione al concorso è inoltre subordinata al possesso da parte dei candidati del titolo di studio come di seguito specificato:

diploma di laurea per l'ottava qualifica funzionale;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado per la sesta qualifica funzionale;

diploma di istruzione secondaria di primo grado per la quarta qualifica funzionale.

3. Per i seguenti profili dell'ottava qualifica funzionale vengono richiesti specifici diplomi di laurea:

esperto criptoanalista: laurea in materie scientifiche;

analista di sistema, analista di procedure e caposala macchine esperto: laurea in informatica, in ingegneria, in fisica, in matematica o altra laurea con un diploma universitario di specializzazione in informatica;

archivista di Stato ricercatore storico scientifico: laurea in lettere, in giurisprudenza, in scienze politiche o altre lauree equiparate.

4. Per i seguenti profili della quarta qualifica funzionale, oltre al diploma di istruzione secondaria di primo grado, vengono richiesti ulteriori specifici requisiti:

autista meccanico: patente italiana di tipo C;

conducente di automezzi speciali: patente italiana di tipo D.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e trasmesse in busta chiusa al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, per il tramite dell'ufficio ove il candidato presta servizio entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.

2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio mittente.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso e deve indicare il profilo o i profili professionali per i quali il candidato intende concorrere.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del direttore generale del personale e dell'amministrazione, in conformità al dettato dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. La stessa commissione può esaminare i candidati che concorrono per posti disponibili in diversi profili della medesima area.

Art. 5.

Titoli

1. I titoli da valutare ai fini dei concorsi sono:

a) anzianità di servizio, oltre i dieci anni prescritti per l'ammissione al concorso, prestato nella qualifica funzionale di provenienza, in altra qualifica o presso altra amministrazione;

b) corsi di specializzazione organizzati dall'amministrazione; potranno essere valutati anche corsi esterni all'amministrazione, purché suffragati da una certificazione che attesti il profitto tratto dal corso stesso;

c) titoli di studio di livello superiore rispetto a quello prescritto dall'art. 2 del presente decreto;

d) titoli di studio specifici previsti, per ogni singolo profilo, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1994, n. 1219, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) pubblicazioni scientifiche, lavori originali elaborati per il servizio o speciali incarichi come definiti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

f) comprovata conoscenza di altra lingua straniera oltre quella scelta per la prova d'esame.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30; il bando indica il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente o per categorie dei medesimi.

Art. 6.

Prove d'esame

Il contenuto delle prove d'esame, per ciascun profilo professionale, nell'ambito delle relative qualifiche funzionali, è stabilito come segue:

OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE

1) Profilo professionale n. 1: funzionario amministrativo.

L'esame consiste in tre prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo (composizione);

b) elementi di contabilità di Stato (quesiti a risposta sintetica);

c) una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco (quesiti a risposta sintetica).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonché su elementi di diritto consolare.

Nel corso della prova orale viene inoltre accertata la conoscenza operativa dei programmi informatici di funzioni consolari e rilascio visti in uso nelle rappresentanze all'estero.

2) Profilo professionale n. 13: funzionario amministrativo contabile.

L'esame consiste in tre prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) contabilità di Stato (composizione);

b) elementi di diritto amministrativo (quesiti a risposta sintetica);

c) una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco (quesiti a risposta sintetica).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonché su elementi di diritto consolare.

Nel corso della prova orale viene inoltre accertata la conoscenza operativa dei programmi informatici di contabilità attiva e passiva in uso nelle rappresentanze all'estero.

3) Profilo professionale n. 128: esperto criptoanalista.

L'esame consiste in tre prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) crittografia (prova scritta a contenuto teorico-pratico);

b) elementi di elettrotecnica ed elettronica generale (quesiti a risposta sintetica);

c) lingua inglese (traduzione di un brano tecnico complesso dall'inglese all'italiano).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonché su elementi di telematica.

4) Profilo professionale n. 256: archivista di Stato ricercatore storico scientifico.

L'esame consiste in tre prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea (composizione);

b) elementi di archivistica (quesiti a risposta sintetica);

c) una lingua straniera a scelta tra l'inglese, il francese o il tedesco (quesiti a risposta sintetica).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonché su elementi di diritto amministrativo.

5) Profilo professionale n. 271: analista di sistema.

L'esame consiste in tre prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.

Le prove scritte hanno ad oggetto:

a) una prova a contenuto teorico-pratico in informatica;

b) quesiti a risposta sintetica in elementi di informatica;

c) la traduzione di un brano tecnico complesso dall'inglese all'italiano.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte nonché su elementi di diritto amministrativo.

6) Profilo professionale n. 272: analista di procedure.

L'esame consiste in tre prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.

Le prove scritte hanno ad oggetto:

a) una prova a contenuto teorico-pratico in informatica;

b) quesiti a risposta sintetica in elementi di informatica;

c) la traduzione di un brano tecnico complesso dall'inglese all'italiano.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte nonché su elementi di diritto amministrativo.

7) Profilo professionale n. 300: caposala macchine esperto.

L'esame consiste in tre prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.

Le prove scritte hanno ad oggetto:

a) una prova a contenuto teorico-pratico in informatica;

b) quesiti a risposta sintetica in elementi di informatica;

c) la traduzione di un brano tecnico complesso dall'inglese all'italiano.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte nonché su elementi di diritto amministrativo.

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE

1) Profilo professionale n. 3: assistente amministrativo.

L'esame consiste in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto amministrativo (quesiti a risposta sintetica);

b) una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco (quesiti a risposta sintetica).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

a) elementi di diritto consolare;

b) elementi di contabilità di Stato.

Nel corso della prova orale viene inoltre accertata la conoscenza operativa dei programmi informatici di funzioni consolari e rilascio visti in uso nelle rappresentanze all'estero.

2) Profilo professionale n. 15: ragioniere.

L'esame consiste in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di contabilità di Stato (quesiti a risposta sintetica);

b) una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco (quesiti a risposta sintetica).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

a) elementi di diritto consolare;

b) elementi di diritto amministrativo.

Nel corso della prova orale viene inoltre accertata la conoscenza operativa dei programmi informatici di contabilità attiva e passiva in uso nelle rappresentanze all'estero.

3) Profilo professionale n. 19: assistente economico finanziario.

L'esame consiste in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero (quesiti a risposta sintetica);

b) lingua inglese (traduzione di un brano tecnico dall'inglese all'italiano).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

a) elementi di geografia economica;

b) elementi di diritto commerciale.

Nel corso della prova orale viene inoltre accertata la conoscenza operativa dei principali programmi informatici di video-scrittura in uso al Ministero degli affari esteri.

4) Profilo professionale n. 34: assistente linguistico.

L'esame consiste in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte hanno ad oggetto:

a) la traduzione in italiano di un brano complesso da una lingua di specializzazione scelta tra l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, il portoghese, il russo, lo spagnolo o il tedesco, senza uso del vocabolario;

b) la traduzione dall'italiano di un brano complesso nella lingua di specializzazione scelta tra quelle elencate nel punto *a)*, senza uso del vocabolario.

La prova orale consiste in una conversazione nella lingua prescelta per lo scritto e in una conversazione in una seconda lingua scelta tra quelle elencate al punto *a)*. Nel corso del colloquio, il candidato effettua una prova di dattilografia e una prova di stenografia. Nel corso della prova orale, viene anche accertata la conoscenza operativa dei principali programmi di videoscrittura in uso al Ministero degli affari esteri.

5) Profilo professionale n. 73: assistente tecnico edile.

L'esame consiste in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nella rappresentazione, mediante elaboratore grafico, di una soluzione progettuale nell'ambito di una cancelleria/ufficio consolare (spazio/transito del pubblico, dislocazione degli uffici, zona riservata e protetta);

b) nella traduzione di un brano tecnico dall'inglese all'italiano.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

a) normativa regolante i capitolati d'appalto (legge Merloni), i cottimi fiduciari, le perizie e i collaudi;

b) legislazione sociale e norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 626/1994 e al decreto legislativo n. 242/1996.

6) Profilo professionale n. 130: assistente del servizio cifra ed intercettazione.

L'esame consiste in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di crittografia (quesiti a risposta sintetica a contenuto teorico-pratico);

b) lingua inglese (traduzione di un brano tecnico dall'inglese all'italiano).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

a) elementi di elettrotecnica e di elettronica generale;

b) elementi di trasmissione dati e di informatica.

7) Profilo professionale n. 193: assistente tecnico per le telecomunicazioni.

L'esame consiste in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di trasmissione dati (quesiti a risposta sintetica a contenuto teorico-pratico);

b) lingua inglese (traduzione di un brano tecnico dall'inglese all'italiano).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

a) elementi di elettrotecnica e di elettronica generale;

b) elementi di crittografia e di informatica.

8) Profilo professionale n. 276: programmatore.

L'esame consiste in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di informatica (quesiti a risposta sintetica a contenuto teorico-pratico);

b) lingua inglese (traduzione di un brano tecnico dall'inglese all'italiano).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonché su elementi di diritto amministrativo.

9) Profilo professionale n. 279: capo unità operativa.

L'esame consiste in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di informatica (quesiti a risposta sintetica a contenuto teorico-pratico);

b) lingua inglese (traduzione di un brano tecnico dall'inglese all'italiano).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte nonché su elementi di diritto amministrativo.

10) Profilo professionale n. 280: consollista.

L'esame consiste in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di informatica (quesiti a risposta sintetica a contenuto teorico-pratico);

b) lingua inglese (traduzione di un brano tecnico dall'inglese all'italiano).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonché su elementi di diritto amministrativo.

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE

1) Profilo professionale n. 5: coadiutore.

L'esame consiste in due prove pratiche e in una prova orale.

Le prove pratiche consistono in:

a) una prova consistente nella ricostruzione estetica, con elaboratore elettronico di testo, di un documento e nella protocollazione di corrispondenza in arrivo e/o partenza;

b) una prova volta ad accertare, sia la conoscenza operativa dei principali programmi di video-scrittura in uso al Ministero degli affari esteri, sia la capacità del candidato di copiare un brano alla velocità di 200 battute al minuto.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e consiste in:

a) una conversazione in una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco;

b) un colloquio avente ad oggetto argomenti di attualità e di cultura generale.

2) Profilo professionale n. 9: conducente di automezzi speciali.

L'esame consiste in due prove pratico-attitudinali e in una prova orale.

Le prove pratico-attitudinali consistono in:

a) una prova di guida di autoveicolo su percorso cittadino;

b) una prova di parcheggio in ambito protetto utilizzando un veicolo blindato.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e consiste in:

a) un colloquio avente ad oggetto le norme del codice della strada e le conoscenze tecniche corrispondenti alla patente D;

b) una conversazione in una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco.

3) Profilo professionale n. 11: autista meccanico.

L'esame consiste in due prove pratico-attitudinali e in una prova orale.

Le prove pratico-attitudinali consistono in:

a) una prova di guida di autoveicolo su percorso cittadino;

b) una prova tecnica di sostituzione di parti di autoveicoli rientranti nella normale manutenzione.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e consiste in:

a) un colloquio avente per oggetto le norme del codice della strada, le conoscenze tecniche corrispondenti alla patente C, nonché la conoscenza delle generiche operazioni di ordinaria manutenzione e quella necessaria a individuare eventuali guasti più complessi al blocco motore e alla trasmissione;

b) una conversazione in una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco.

4) Profilo professionale n. 22: addetto ai servizi di portierato e custodia.

L'esame, che consiste in un colloquio tendente ad accertare la maturità e la professionalità del candidato con riferimento alle attività che il medesimo è chiamato a svolgere, ha ad oggetto:

a) un colloquio su tematiche inerenti l'attività di istituto e su argomenti di attualità e di cultura generale;

b) una conversazione in una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco.

5) Profilo professionale n. 50: elettricista.

L'esame, che consiste in una prova pratico-attitudinale tendente ad accertare la maturità e la professionalità del candidato con riferimento alle attività che il medesimo è chiamato a svolgere, consiste nell'esecuzione di revisione, riparazione e controllo di un'anomalia o guasto nell'assemblaggio di un impianto elettrico di media complessità.

6) Profilo professionale n. 54: elettromeccanico.

L'esame, che consiste in una prova pratico-attitudinale tendente ad accertare la maturità e la professionalità del candidato con riferimento alle attività che il medesimo è chiamato a svolgere, consiste nell'installazione, aggiustaggio o riparazione di macchine elettriche sia statiche che rotanti e nel riconoscimento del tipo di avvolgimento e dei materiali da utilizzare per detto intervento.

7) Profilo professionale n. 67: pittore.

L'esame, che consiste in una prova pratico-attitudinale tendente ad accertare la maturità e la professionalità del candidato con riferimento alle attività che il medesimo è chiamato a svolgere, consiste nella preparazione e verniciatura di un manufatto di qualsiasi materiale.

8) Profilo professionale n. 69: falegname.

L'esame, che consiste in una prova pratico-attitudinale tendente ad accertare la maturità e la professionalità del candidato con riferimento alle attività che il medesimo è chiamato a svolgere, consiste nella riparazione o montaggio di un manufatto tutto o in parte in legno.

9) Profilo professionale n. 71: idraulico.

L'esame, che consiste in una prova pratico-attitudinale tendente ad accertare la maturità e la professionalità del candidato con riferimento alle attività che il medesimo è chiamato a svolgere, consiste nella riparazione di un sistema di controllo per liquidi o di una tubatura.

10) Profilo professionale n. 205: telefonista telescriventista operatore radio.

L'esame consiste in una prova pratica, una prova scritta e in una prova orale.

La prova pratica ha ad oggetto:

a) l'impiego di una stazione radio XK 850 in modalità manuale ed automatica;

b) l'impiego di una postazione telex convenzionale;

c) l'utilizzo di un personal computer in ambiente windows.

La prova scritta consiste in quesiti a risposta multipla in una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e consiste in:

a) un colloquio avente ad oggetto:

generalità sulla propagazione di onde elettromagnetiche;

codici telegrafici;

classifiche di segretezza e qualifiche di priorità dei telegrammi;

b) una conversazione nella lingua straniera scelta allo scritto.

Art. 7.

Punteggio

1. Il punteggio per ogni prova scritta o teorico-pratica o pratica o pratico-attitudinale e quello per la prova orale è espresso in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta o teorico-pratica o pratica o pratico-attitudinale, una votazione di almeno 21/30. Il colloquio s'intende superato con una votazione di almeno 21/30.

2. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico-pratiche o pratiche o pratico-attitudinali e dalla votazione conseguita nel colloquio; a tale somma va aggiunto il punteggio eventualmente conseguito nella valutazione dei titoli.

3. Per il profilo di addetto ai servizi di portierato e custodia della quarta qualifica funzionale per il quale la prova d'esame consiste soltanto in un colloquio, conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato in tale prova una votazione di almeno 21/30. Per i profili di elettricista, di elettromeccanico, di pittore, di falegname e di idraulico della quarta qualifica funzionale per i quali la prova d'esame ha carattere pratico-attitudinale, conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato in tale prova una votazione di almeno 21/30. Al voto riportato in queste prove va aggiunto il punteggio eventualmente conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Modalità e calendario delle prove

1. I vari programmi di esame sono stabiliti nei bandi di concorso.

2. Il diario delle prove è pubblicato nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale (con l'eccezione quindi dei profili elencati al punto 3 del precedente articolo per i quali è prevista una unica prova, consista questa in un colloquio o in una prova pratico-attitudinale) viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte o teorico-pratiche o pratiche o pratico-attitudinali. L'avviso per la presentazione alla prova orale viene dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati viene formata dalla commissione esaminatrice, secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il Ministero degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.

Art. 10.

Rinvio al regolamento per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni

Per ogni aspetto non specificamente regolato dalle disposizioni del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria centrale per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 ottobre 1997

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

97A8462

DECRETO 8 ottobre 1997.

Modalità di svolgimento dei concorsi, per titoli ed esami, per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel triennio 1997-1999.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri» di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, sottoscritto in data 16 maggio 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1996, relativo alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed in particolare l'art. 1, comma 134;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del comma 134 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, nel triennio 1997-1999, gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato potranno essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, a seguito di concorso, per titoli ed esami, in numero massimo di cinquanta unità per ciascun anno, in tutti o parte dei seguenti profili professionali delle qualifiche funzionali sesta, quinta, quarta e terza:

sesta qualifica funzionale:

a) assistente amministrativo;
b) ragioniere;

quinta qualifica funzionale:

a) operatore amministrativo;
b) stenodattilografo;
c) operatore amministrativo contabile;

quarta qualifica funzionale:

a) coadiutore;
b) conducente di automezzi speciali;
c) autista meccanico;
d) addetto ai servizi di portierato e custodia;

terza qualifica funzionale:

a) conducente di automezzi;
b) addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.

I profili verso i quali avverranno le immissioni in ruolo ed il numero delle stesse per ciascun profilo viene fissato al momento dell'emissione dei bandi di concorso, anche in relazione alla disponibilità dei posti esistenti e delle esigenze dell'amministrazione. Qualora parte dei posti messi a concorso non dovessero essere ricoperti per assenza di candidati idonei, tali posti potranno essere utilizzati per altri profili dove vi sia un numero eccedente di candidati idonei, sempre nei limiti delle vacanze esistenti nel profilo di cui trattasi.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

1. Possono essere ammessi ai concorsi di cui trattasi, gli impiegati in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole con mansioni contrattuali corrispondenti a quelle della qualifica per la quale si concorre. In particolare, il per-

sonale a contratto con mansioni di concetto può concorrere per i profili della sesta qualifica funzionale di cui all'art. 1 del presente decreto; il personale a contratto con mansioni esecutive può concorrere per i profili della quinta qualifica funzionale e per il profilo di coadiutore della quarta qualifica funzionale di cui all'art. 1 del presente decreto; infine, il personale a contratto con mansioni ausiliarie, può concorrere per i restanti profili della quarta qualifica funzionale e per quelli della terza qualifica funzionale di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. L'ammissione al concorso è subordinata al possesso da parte dei candidati del titolo di studio italiano, ovvero di altro titolo di studio dichiarato equipollente rilasciato all'estero, come di seguito specificato:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i profili della sesta qualifica funzionale, nonché per i profili di operatore amministrativo e operatore amministrativo contabile della quinta qualifica funzionale;

diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di specializzazione in stenodattilografia per il profilo di stenodattilografo della quinta qualifica funzionale;

diploma di istruzione secondaria di primo grado per i profili della quarta e della terza qualifica funzionale.

Il consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri si pronuncia sull'equipollenza dei titoli di studio stranieri.

3. Per i seguenti profili della quarta e della terza qualifica funzionale, oltre al diploma di istruzione secondaria di primo grado, vengono richiesti ulteriori specifici requisiti:

autista meccanico e conducente di automezzi: patente italiana di tipo C;

conducente di automezzi speciali: patente italiana di tipo D ed E.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, vistate dall'autorità diplomatica o consolare e indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono essere trasmesse in busta chiusa dalle predette autorità all'ufficio V entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.

2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio mittente.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso e deve indicare il profilo professionale per il quale il candidato intende concorrere.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del direttore generale del personale e dell'amministrazione, in conformità al dettato dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. La stessa commissione può esaminare i candidati che concorrono per posti disponibili in diversi profili della medesima area.

Art. 5.

Titoli

1. I titoli da valutare ai fini dei concorsi sono:

a) anzianità di servizio, oltre i tre anni prescritti per l'ammissione al concorso, prestato con l'incarico di svolgere le attuali mansioni contrattuali ovvero altre mansioni contrattuali;

b) partecipazione a corsi di specializzazione organizzati dall'amministrazione e/o corsi attinenti alle mansioni contrattuali proprie;

c) titoli di studio di livello superiore rispetto a quello prescritto dall'art. 2 del presente decreto;

d) titoli di studio specifici previsti, per ogni singolo profilo, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1994, n. 1219, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) pubblicazioni scientifiche, lavori originali elaborati per il servizio o speciali incarichi come definiti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

f) comprovata conoscenza di altra lingua straniera oltre quella scelta per la prova d'esame.

2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

3. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30; il bando indica il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente o per categorie dei medesimi.

Art. 6.

Prove d'esame

Le prove d'esame hanno luogo a Roma e l'onere derivante dal viaggio e dalla permanenza dei candidati è a totale carico degli interessati.

Il contenuto delle prove d'esame, per ciascun profilo professionale, nell'ambito delle relative qualifiche funzionali, è stabilito come segue:

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE

1) Profilo professionale n. 3: assistente amministrativo.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto amministrativo (quesiti a risposta sintetica);

b) una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco (quesiti a risposta sintetica).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

a) elementi di diritto consolare;

b) elementi di contabilità di Stato.

Nel corso della prova orale viene inoltre accertata la conoscenza operativa dei programmi informatici di funzioni consolari e rilascio visti in uso nelle rappresentanze all'estero.

2) Profilo professionale n. 15: ragioniere.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di contabilità di Stato (quesiti a risposta sintetica);

b) una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco (quesiti a risposta sintetica).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

a) elementi di diritto consolare;

b) elementi di diritto amministrativo.

Nel corso della prova orale viene inoltre accertata la conoscenza operativa dei programmi informatici di contabilità attiva e passiva in uso nelle rappresentanze all'estero.

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE

1) Profilo professionale n. 4: operatore amministrativo.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto amministrativo (quesiti a risposta multipla);

b) una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco (quesiti a risposta multipla).

La prova orale consiste in una conversazione nella lingua estera obbligatoria, nonché su una delle seguenti materie a scelta del candidato:

a) elementi di contabilità di Stato;

b) elementi di diritto consolare.

Nel corso della prova orale viene accertata la conoscenza operativa dei programmi informatici di videoscrittura in uso al Ministero degli affari esteri.

2) Profilo professionale n. 6: stenodattilografo.

L'esame consiste in una prova scritta, tre prove pratiche ed una prova orale.

La prova scritta consiste nella traduzione in italiano di un brano (con uso del vocabolario bilingue) dalla lingua francese, inglese, spagnola o tedesca, a scelta del candidato.

Le prove pratiche consistono in:

a) una prova di dattilografia (su elaboratore elettronico di testo), della durata di dieci minuti, consistente nella copiatura di un brano alla velocità minima consentita di duecentotrenta battute al minuto;

b) una prova pratica volta ad accertare la conoscenza operativa dei principali programmi di videoscrittura in uso al Ministero degli affari esteri;

c) una prova di stenografia, della durata di cinque minuti, consistente nel dettato di un brano alla velocità di ottanta parole al minuto e successiva trascrizione a macchina.

La prova orale consiste prevalentemente in una conversazione nella lingua estera prescelta, nonché su argomenti di cultura generale.

3) Profilo professionale n. 16: operatore amministrativo contabile.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di contabilità di Stato e di ragioneria generale (quesiti a risposta multipla);

b) una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco (quesiti a risposta multipla).

La prova orale consiste in una conversazione nella lingua estera obbligatoria, nonché su una delle seguenti materie a scelta del candidato:

a) elementi di diritto amministrativo;

b) elementi di diritto consolare.

Nel corso della prova orale viene inoltre accertata la conoscenza operativa dei programmi informatici di contabilità attiva e passiva in uso nelle rappresentanze all'estero.

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE

1) Profilo professionale n. 5: coadiutore.

L'esame consiste in due prove pratiche ed in una prova orale.

Le prove pratiche consistono in:

a) una prova consistente nella ricostruzione estetica, con elaboratore elettronico di testo, di un documento e nella protocollazione di corrispondenza in arrivo e/o partenza;

b) una prova volta ad accertare, sia la conoscenza operativa dei principali programmi di video-scrittura in uso al Ministero degli affari esteri, sia la capacità del candidato di copiare un brano alla velocità di duecento battute al minuto.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e consiste in:

a) una conversazione in una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco;

b) un colloquio avente ad oggetto argomenti di attualità e di cultura generale.

2) Profilo professionale n. 9: conducente di automezzi speciali.

L'esame consiste in due prove pratico-attitudinali ed in una prova orale.

Le prove pratico-attitudinali consistono in:

a) una prova di guida di autovettura su percorso cittadino;

b) una prova di parcheggio in ambito protetto utilizzando un veicolo blindato.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e consiste in:

a) un colloquio avente ad oggetto le norme del codice della strada e le conoscenze tecniche corrispondenti alla patente D;

b) una conversazione in una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco.

3) Profilo professionale n. 11: autista meccanico.

L'esame consiste in due prove pratico-attitudinali ed in una prova orale.

Le prove pratico-attitudinali consistono in:

a) una prova di guida di autoveicolo su percorso cittadino;

b) una prova tecnica di sostituzione di parti di autoveicoli rientranti nella normale manutenzione.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e consiste in:

a) un colloquio avente per oggetto le norme del codice della strada, le conoscenze tecniche corrispondenti alla patente C, nonché la conoscenza delle generiche operazioni di ordinaria manutenzione e quella necessaria a individuare eventuali guasti più complessi al blocco motore e alla trasmissione;

b) una conversazione in una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco.

4) Profilo professionale n. 22: addetto ai servizi di portierato e custodia.

L'esame, che consiste in un colloquio tendente ad accertare la maturità e la professionalità del candidato con riferimento alle attività che il medesimo è chiamato a svolgere, ha ad oggetto:

a) un colloquio su argomenti di attualità e di cultura generale;

b) una conversazione in una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco.

TERZA QUALIFICA FUNZIONALE

1) Profilo professionale n. 10: conducente di automezzi.

L'esame consiste in una prova pratico-attitudinale ed in una prova orale.

La prova pratico-attitudinale consiste in una prova di guida di autovettura di media cilindrata su percorso cittadino.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e consiste in:

a) un colloquio avente per oggetto le norme del codice della strada e conoscenze tecniche corrispondenti alla patente C;

b) una conversazione in una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco.

2) Profilo professionale n. 24: addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.

L'esame consiste in una prova orale su temi di cultura generale ed in un colloquio in una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco.

Art. 7.

Punteggio

1. Il punteggio per ogni prova scritta, o pratica, o pratico-attitudinale e quello per la prova orale è espresso in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna

prova scritta, o teorico-pratica, o pratica, o pratico-attitudinale una votazione di almeno 21/30. Il colloquio s'intende superato con una votazione di almeno 21/30.

2. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, o pratiche o pratico-attitudinali e dalla votazione conseguita nel colloquio; a tale somma va aggiunto il punteggio eventualmente conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Modalità e calendario delle prove

1. I programmi di esame saranno stabiliti nei bandi di concorso.

2. Tenuto conto che tutti i candidati provengono dall'estero e considerato quanto stabilito nel precedente art. 6, comma 1, le prove orali si terranno immediatamente dopo lo svolgimento delle prove scritte (entro la settimana successiva allo svolgimento delle prove scritte).

3. Il diario delle prove scritte e di quelle orali sarà pubblicato nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri non meno di trenta giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati viene formata dalla commissione esaminatrice, secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il Ministero degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.

Art. 10.

Immissione in ruolo

I vincitori del concorso sono destinati a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni dalla data di immissione in ruolo.

Art. 11.

Rinvio al regolamento per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni

Per ogni aspetto non specificamente regolato dalle disposizioni del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 ottobre 1997

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

97A8463

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 ottobre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Voukelatou Konstantina, nata a Patrasso (Grecia) il 10 giugno 1967, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «ingegnere» ramo «bioelettronico» rilasciatole in data 23 giugno 1994, con matricola n. 68372 dalla Camera tecnica di Grecia;

Considerato che la sig.ra Voukelatou ha concluso il suo percorso formativo post-secondario nell'anno 1992 presso l'istituto di ingegneria elettronica di San Pietroburgo; istituzione questa riconducibile a Paese terzo rispetto ai Paesi facenti parte dell'Unione europea;

Considerato che la richiedente ha altresì fornito la prova di aver maturato tre anni di esercizio professionale nella Repubblica ellenica; Stato questo che Le ha rilasciato il sopra accennato titolo professionale;

Ritenute soddisfatte le esigenze di cui all'art. 1, comma 4, del sopra indicato decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi tenutesi il 12 dicembre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena sopra indicata;

Decreta:

1. Alla sig.ra Voukelatou Konstantina, nata a Patrasso (Grecia) il 10 giugno 1967, cittadina greca, sono riconosciuti i titoli di cui in premessa quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri».

2. È revocato il provvedimento del 14 novembre 1995.

Roma, 17 ottobre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A8490

DECRETO 18 ottobre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Ingrid Pohl, nata a Merano il 5 settembre 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio universitario denominato «Diplom-ingenieurin Univ.» — rilasciatole in data 5 aprile 1994 dalla Technische Universität Munchen (RFT) — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il corso di studi seguito dalla sig.ra Pohl per accedere al titolo accademico sopraindicato è analogo a quello da seguire in Italia per vedersi attribuire il diploma di laurea che va sotto il nome di «dottore in ingegneria»;

Considerato che la sig.ra Pohl ha maturato esperienza professionalizzante successivamente al conseguimento del sopraindicato titolo;

Ritenuto che la formazione acquisita e l'esperienza maturata dalla richiedente sono, entrambi, riconducibili all'area professionale dell'«ingegnere», quale contemplata dall'ordinamento vigente;

Viste le determinazioni delle conferenze di servizi tenutesi rispettivamente il 12 dicembre 1996 e 10 luglio 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopraindicate;

Decreta:

Alla sig.ra Ingrid Pohl, nata a Merano il 5 settembre 1969, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico «Diplom-ingenieurin Univ.» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Roma, 18 ottobre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A8491

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 settembre 1997.

Impegno, per l'esercizio 1997, in conto residui 1996, della somma complessiva di L. 18.048.788.495, a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 14 marzo 1968, n. 292.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 1 della legge 14 marzo 1968, n. 292, recante risorse per interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e altri soggetti;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interventi di cui al citato art. 1 della legge n. 292/1968, si intendono di competenza regionale e le relative disponibilità confluiscono nel cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 — recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica — il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 12, della legge n. 537/1993;

Visti i criteri di riparto dello stanziamento 1996, per gli interventi di cui alla citata legge n. 292/1968, emanati in data 17 aprile 1997, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Vista la nota UCA 11834, del 12 settembre 1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/1997, l'assunzione degli impegni di spesa a carico del capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in conto residui 1996;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di lire 18.048.788.495, per il 1997, in conto residui 1996, a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che i beni non statali del patrimonio storico-artistico sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 386/1994 da tenere in considerazione in sede di erogazione;

Considerato che le erogazioni, a favore delle regioni a statuto speciale previste in tranches in ragione del 40%, 40% e 20% delle quote spettanti, sono subordinate agli adempimenti stabiliti dai citati criteri direttivi della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visti gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e 12, comma 1, del decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono che per le erogazioni dei finanziamenti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano a valere su leggi di settore «si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle leggi stesse», anche se le disposizioni non sono espressamente richiamate;

Ritenuto, quindi, di dover erogare le intere quote spettanti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 18.048.788.495 è impegnata, in conto residui 1996, a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Valle d'Aosta	664.506.445
Sicilia	7.821.340.000
Sardegna	4.370.865.500
Friuli-Venezia Giulia	2.394.206.800
Provincia autonoma di Trento	1.315.127.750
Provincia autonoma di Bolzano	1.482.742.000
TOTALE .	18.048.788.495

Art. 2.

È autorizzato il versamento, a favore delle province autonome di Trento e Bolzano, delle quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 18.048.788.495 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in conto residui 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A8502

DECRETO 19 settembre 1997.

Impegno, per l'esercizio 1997, in conto residui 1996, della somma complessiva di L. 405.967.000.000, a favore di varie regioni, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1996, n. 664, per il 1997;

Vista la delibera CIPE 13 marzo 1996 con la quale viene assegnata la somma complessiva di lire 1.353,223 miliardi per gli interventi di competenza delle regioni a valere sulle risorse *ex lege* n. 64/1986, ed autorizzata l'erogazione di una prima anticipazione di lire 947,256 miliardi per l'anno 1996;

Vista la delibera CIPE del 9 ottobre 1996 con la quale viene disposta l'erogazione della residua somma assegnata con la sopracitata delibera 13 marzo 1996, pari a lire 405,967 miliardi;

Vista la nota 5/2168/R del 29 ottobre 1996, del Servizio centrale delle politiche di coesione, con la quale viene richiesto, tra l'altro, il trasferimento a favore delle regioni di seguito indicate dell'importo complessivo di lire 405,967 miliardi a valere sulle risorse assegnate per il 1996, sul capitolo 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la nota n. UCA 11834 del 12 settembre 1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale, si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito nella legge n. 30/1997, l'assunzione di impegni di spesa a carico del capitolo 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica in conto residui 1996;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di lire 405,967 miliardi, per le finalità esposte in premessa;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di lire 405,967 miliardi in conto residui 1996, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni di seguito indicate:

Regioni	Importi	Importi totali
Abruzzo:		
3° P.A.A. P.R.S.	L. 17.054.000.000	
3° P.A.A. A.O.6.3	L. 13.445.000.000	
		30.499.000.000
Basilicata:		
3° P.A.A. P.R.S.	L. 38.385.000.000	
3° P.A.A A.OO.6.3	L. 16.053.000.000	
		54.438.000.000
Calabria:		
3° P.A.A. P.R.S.	L. 52.206.000.000	
3° P.A.A. A.O.6.3	L. 33.687.000.000	
		85.893.000.000
Campania:		
2° P.A.A. P.R.S.	L. 14.217.000.000	
3° P.A.A. A.O.6.3	L. 10.881.000.000	
		25.098.000.000
Lazio:		
3° P.A.A. P.R.S.	L. 13.056.000.000	
3° P.A.A. A.O.6.3	L. 5.056.000.000	
		18.112.000.000
Sardegna:		
3° P.A.A. P.R.S.	L. 62.323.000.000	
2° P.A.A. A.O.6.3	L. 95.776.000.000	
		158.099.000.000
Sicilia:		
3° P.A.A. P.R.S.	L. 14.855.000.000	
3° P.A.A. A.O.6.3	L. 18.973.000.000	
		33.828.000.000
Totale . . .		L. 405.967.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento degli importi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica in conto residui 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A8503

DECRETO 19 settembre 1997.

Impegno, in conto residui 1996, della somma di lire 14.000.000.000 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore degli istituti di ricovero e cura, ai sensi degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che, fra l'altro, esclude a partire dal 1990 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dal riparto del Fondo sanitario nazionale in conto capitale;

Vista la delibera CIPE del 23 aprile 1997 con la quale è stata assegnata, a valere sulle disponibilità 1996 del Fondo sanitario nazionale parte di conto capitale, la somma complessiva di lire 14,0 miliardi agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) per attività di ricerca anche finalizzata;

Vista la nota n. UCA 11834 del 12 settembre 1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale si autorizza — in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 — l'assunzione degli impegni di spesa, a carico del cap. 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997, in conto residui 1996 nell'ambito delle risorse disponibili pari a lire 520 miliardi;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 14.000.000.000 è impegnata a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per le finalità di cui alla citata delibera CIPE 23 aprile 1997, secondo gli importi come di seguito indicato:

I.R.C.C.S.	Assegnazione (in migliaia)
Besta (Milano)	2.131.000
Maggiore (Milano)	1.272.107
S. Matteo (Pavia)	1.612.940
Tumori (Milano)	815.505
Burlo G. (Trieste)	447.283
Gaslini (Genova)	871.365
Tumori (Genova)	518.531
Rizzoli (Bologna)	2.000.000
I.N.R.C.A. (Ancona)	774.068
I.F.O. (Roma)	668.758
Fondazione Pascale (Napoli)	587.226
De Bellis (Bari)	345.396
Oncologico (Bari)	746.270
C.R.O Aviano (Pordenone)	457.472
Bambino Gesù (Roma)	752.079
TOTALE	14.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo di lire 14.000.000.000 a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico secondo le quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997, in conto residui 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A8504

DECRETO 19 settembre 1997.

Impegno, in conto residui 1996, della somma complessiva di L. 181.000.000.000 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore delle regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che, fra l'altro, esclude a partire dal 1990 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano — dal riparto del Fondo sanitario nazionale in conto capitale;

Vista la delibera CIPE del 24 aprile 1996 con la quale, tra l'altro, è stata ripartita, a valere sulle disponibilità 1996 del Fondo sanitario nazionale parte di conto capitale, la somma complessiva di lire 501,0 miliardi alle regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonché per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico;

Vista la nota n. UCA 11834 del 12 settembre 1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale si autorizza — in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 della legge 28 febbraio 1997, n. 30 — l'assunzione degli impegni di spesa, a carico del cap. 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997, in conto residui 1996 nell'ambito delle risorse disponibili pari a lire 520,0 miliardi;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Considerato che la disponibilità di cassa relativa al cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio 1997, ammonta a complessive lire 200 miliardi;

Visti i propri decreti del 19 settembre 1997 con i quali è stata erogata la complessiva somma di lire 19 miliardi a valere sulla sopra citata disponibilità di cassa di lire 200 miliardi con un residuo di lire 181 miliardi;

Ritenuto, quindi, di poter erogare un primo acconto di L. 181.000.000.000 in base a quote proporzionali sul complessivo impegno di L. 501.000.000.000, in attesa di una successiva disponibilità di cassa;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 501.000.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità di cui alla citata delibera CIPE 24 aprile 1996, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate come segue:

Regioni	Importi (in milioni)
1) Piemonte	40.571
2) Lombardia	84.110
3) Veneto	41.744
4) Liguria	15.704
5) Emilia-Romagna	37.027
6) Toscana	33.284
7) Umbria	7.764
8) Marche	13.602
9) Lazio	49.021
10) Abruzzo	17.652
11) Molise	4.625
12) Campania	80.009
13) Puglia	38.473
14) Basilicata	8.504
15) Calabria	28.910
Totale . . .	501.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo parziale di L. 181.000.000.000 a favore delle regioni interessate, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate, a titolo di parziale acconto sul complessivo impegnato di L. 501.000.000.000 di cui al precedente art. 1, come riportato nello schema seguente:

Regioni	Quota da erogare
Piemonte	14.657.387.226
Lombardia	30.387.045.908
Veneto	15.081.165.669
Liguria	5.673.500.998
Emilia-Romagna	13.377.019.960
Toscana	12.024.758.483
Umbria	2.804.958.084
Marche	4.914.095.808
Lazio	17.710.181.637
Abruzzo	6.377.269.461
Molise	1.670.908.184
Campania	28.905.447.106
Puglia	13.899.427.146
Basilicata	3.072.303.393
Calabria	10.444.530.938
Totale . . .	181.000.000.000

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997, in conto residui 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A8505

DECRETO 19 settembre 1997.

Impegno, in conto residui 1996, della somma di lire 5.000.000.000 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che, fra l'altro, esclude a partire dal 1990 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dal riparto del Fondo sanitario nazionale in conto capitale;

Vista la delibera CIPE del 26 giugno 1996 con la quale, tra l'altro, è stata ripartita, a valere sulle disponibilità 1996 del Fondo sanitario nazionale parte di conto capitale, la somma complessiva di lire 5 miliardi alle regioni a statuto ordinario per i propri istituti zooprofilattici sperimentali, per manutenzione straordinaria e per acquisto di attrezzature;

Vista la nota n. UCA 11834 del 12 settembre 1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale si autorizza — in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 — l'assunzione degli impegni di spesa, a carico del cap. 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997, in conto residui 1996 nell'ambito delle risorse disponibili pari a lire 520 miliardi;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 5.000.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario interessate, per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, per le esigenze richiamate in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate come segue:

Regioni	Istituti zoopr. sperim.	Importi (in milioni)
1) Piemonte	Torino	664
2) Lombardia	Brescia	1.366
3) Veneto	Padova	753
4) Umbria	Perugia	409
5) Lazio	Roma	600
6) Abruzzo	Teramo	433
7) Campania	Portici (Napoli)	409
8) Puglia	Foggia	366
Totale . . .		5.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 5.000.000.000 a favore delle regioni interessate, per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, secondo le quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997, in conto residui 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A8506

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 settembre 1997.

Individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente «Norme in materia di promozione dell'occupazione», art. 26;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, concernente: «Attuazione della delega conferita dall'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno», art. 4;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997 di definizione di ambiti e tipologie dei progetti di lavori di pubblica utilità;

Vista la nota della Confederazione italiana servizi pubblici locali (CISPEL) dell'8 luglio 1997 con la quale si segnala la società consortile Cispel services S.c. a r.l. come organismo atto a svolgere le attività di agenzia di promozione di lavoro e di impresa;

Vista la nota prot. n. 1381 dell'8 luglio 1997 con la quale l'INSUD si propone come soggetto idoneo a svolgere l'attività prevista dall'art. 26, comma 2, lettera *b),* della legge n. 196/1997;

Vista la nota dell'Ente per le nuove tecnologie e l'ambiente (ENEA) n. 5200 dell'11 settembre 1997 con la quale lo stesso Ente chiede di essere inserito tra le agenzie di promozione di lavoro e di impresa;

Vista la nota n. 18/VR del 22 luglio 1997 con la quale il Comitato nazionale italiano EBN (European BIC Network) chiede che tutti i BIC-CEII (Business Innovation Centre - Centri europei di imprese e innovazione) che operano nel suo ambito siano riconosciuti come organismi che svolgono attività di promozione e sviluppo, capaci di produrre nuova occupazione;

Vista la nota n. 481 del 26 agosto 1997 con la quale il Consorzio servizi Viterbo chiede il riconoscimento di agenzia di promozione di lavoro e di impresa;

Vista la nota n. 1239 del 28 agosto 1997 con la quale la giunta regionale dell'Abruzzo - Assessorato formazione professionale, lavoro, emigrazione, diritto allo studio, politiche sociali e famiglie, propone di inserire tra le agenzie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 280/97 la Società Abruzzo sviluppo (partecipata tra gli altri da GEPI, regione Abruzzo e Finanziaria regionale abruzzese - FIRA) costituita dalla regione quale strumento di promozione imprenditoriale e di sostegno alle azioni di sviluppo locale;

Vista la nota del 10 settembre 1997 della Promogest S.r.l. Management della pubblica amministrazione e dello sviluppo locale con la quale viene chiesto l'inserimento della stessa Promogest tra le agenzie di promozione di lavoro e d'impresa;

Vista la nota dell'amministrazione provinciale di Viterbo n. 23524 del 12 settembre 1997 con la quale si trasmette la richiesta dell'associazione di imprese C.A.L. (crescita, apprendimento, lavoro) di essere riconosciuta quale Agenzia di promozione di lavoro e di impresa;

Vista la nota della regione siciliana prot. n. 6668 dell'8 settembre 1997 di trasmissione di un decreto dell'assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione di individuazione della Società promozione & sviluppo m.c.m. quale agenzia di promozione di lavoro e di impresa;

Vista la nota n. 140 del 10 settembre 1997 del Centro nazionale ACLI lavoro associato che chiede il riconoscimento di Agenzia di promozione di lavoro e impresa;

Vista la nota n. 4473/26 del 15 settembre 1997 della provincia di Roma con la quale si segnala CISPEL Lazio e Multiservizi S.p.a. quali agenzie ex art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 280/1997;

Viste le note della regione Basilicata - giunta regionale, dipartimento cultura-formazione lavoro n. 1086 e n. 1094 dell'11 settembre 1997 e 12 agosto 1997 di proposta dell'I.R.I. management e di trasmissione delle lettere dell'Istituto pilota S.r.l. e del Basefor servizi formativi con le quali gli stessi organismi richiedono di essere individuati come agenzie di promozione di lavoro e di impresa;

Vista la nota dell'Università degli studi di Messina n. 1853/SR del 5 settembre 1997 con la quale si richiede che il Consorzio universitario per la formazione professionale e l'imprenditoria giovanile, costituito presso la stessa Università, possa svolgere le funzioni di agenzie di promozione di lavoro e di impresa;

Viste le note n. 60009/Gab e n. 759/SP del 12 settembre 1997 della regione Campania con le quali si propone l'inserimento nell'elenco delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa dell'Istituto di studi per lo sviluppo economico (I.S.V.E.) e dell'Ente bilaterale campano per la promozione dello sviluppo e della partecipazione (E.Bi.Ca.Pro.Svi.Pa.);

Vista la nota n. 180 del 29 agosto 1997 del Consorzio di informatica formazione professionale e servizi per trasferimenti tecnologici in Campania (Conica) di richiesta di inserimento dello stesso consorzio tra le agenzie di promozione di lavoro e di impresa;

Vista la nota n. 1740 del 10 settembre 1997 della regione Molise con la quale si propone la società Finmolise S.p.a., quale Agenzia di promozione di lavoro e di impresa;

Vista la nota del 13 settembre 1997 della società RCP S.r.l., con la quale la stessa società richiede l'inserimento tra le agenzie di promozione di lavoro e di impresa;

Vista la nota n. 500/Gab del 15 settembre 1997 della provincia di Caserta con la quale si propone la Soc. Grapho S.r.l. come Agenzia di promozione di lavoro e di impresa;

Vista la nota della provincia di Latina n. 28904-43 XIV 5 del 12 settembre 1997 con la quale si segnala, per l'individuazione come Agenzia di promozione di lavoro e di impresa, la Società promozione e sviluppo Latina S.p.a. alla quale partecipano tra gli altri organismi la provincia di Latina e la GEPI S.p.a.;

Considerata la necessità di realizzare entro il 31 dicembre 1997 l'obiettivo stabilito della legge n. 196/1997, art. 26, dell'avviamento di 100.000 giovani nelle borse di lavoro ed anche nei lavori di pubblica utilità, obiettivo che richiede una intensa e diffusa azione promozionale e di assistenza tecnica agli enti pubblici che devono predisporre i progetti;

Considerato che il termine ultimo per l'attività cui è finalizzato il presente decreto di individuazione delle agenzie è stato fissato nel 27 ottobre 1997 e che entro tale termine va svolta la ricordata azione in favore degli enti pubblici;

Esaminata la documentazione allegata dai richiedenti organismi nelle premesse citati — pervenuta entro il 19 settembre 1997 — e dalla quale si evince che gli stessi presentano i requisiti di esperienza e capacità tecnica richiesti per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 280/1997;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, sono individuate le seguenti agenzie di promozione di lavoro e di impresa: Società Consortile CISPEL Services - S.c.r.l.; INSUD; Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); Business Innovation Centre - Centri europei di imprese e innovazione (BIC - CEII) aderenti al Comitato nazionale italiano EBN e indicati nell'elenco allegato al presente decreto; Consorzio servizi Viterbo; Società Abruzzo sviluppo; Promogest S.r.l.; Associazione di imprese CAL (crescita, apprendimento, lavoro); Promozione e sviluppo; Centro nazionale ACLI lavoro associato; CISPEL Lazio; Multiservizi S.p.a.; I.R.I. Management Sc.p.a.; Istituto pilota S.r.l.; Basefor servizi formativi; Consorzio universitario per la formazione professionale e l'imprenditoria giovanile; Istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE); Ente bilaterale campano per la promozione dello sviluppo e della partecipazione (E.Bi.Ca.Pro.Svi.Pa.); Consorzio di informatica formazione professionale e servizi per i trasferimenti tecnologici in Campania (CONICA); Soc. Finmolise S.p.a.; RCP S.r.l.; Soc. Grapho S.r.l.; Promozione e sviluppo Latina S.p.a.

Roma, 25 settembre 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

ELENCO DEI BIC ADERENTI AL COMITATO NAZIONALE ITALIANO EBN

ORGANISMI	RESPONSABILE	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX	CATEGORIA
Agenzia per lo sviluppo del Golfo - CEII B.I.C. Gela	Pres. ing. Renato Mauro	Via Filippo Morello, 3 93012 Gela	0933/924489	924489	Full members
Area Science Park	Dir. ing. G. Gatti	S.S. Padriciano, 99 34012 Trieste	040/3755238	226698	Associate members
BIC Calabria S.p.a.	Pres. dott. Francesco Samengo Dir. ing. Enrico Muscari	Corso d'Italia, 166 CP via Veneto, 440 87100 Cosenza	0984/391455	391507	Full members
BIC Caserta S.c.r.l.	Pres. ing. Pasquale Raucci Dir. dott. Paolo De Angelis	Viale Lincoln, Z. I. 81100 Caserta	0823/351610 351665	354646	Full members
BIC Emilia-Romagna	Pres./dir. dott. Edoardo Terenziani Coordinatrice dott.ssa Paola Maccani	Via Morgagni, 6 - 40122 Bologna (sede legale) Strada Fornace - 43030 Parma (sede operativa)	051/231107 0525/401911	232903 401944	Full members
BIC Friuli-Venezia Giulia S.p.a.	Pres. dott. Paolo Fratini Dir. ing. Bruno Yurcev	Via Flavia, 23/1 34148 Trieste	040/89921	8992257	Full members
BIC La Fucina	Pres./dir. ing. Maurizio Grandi	Largo Lamarmora, 17 20099 Sesto San Giovanni (Milano)	02/26266507	26266508	Full members
BIC Lazio S.p.a.	Dir. dott. Luigi Campitelli	Viale Parioli, 41 00197 Roma	06/8079435	8078839	Full members
BIC Liguria S.p.a.	Pres. dott. Renato Pezzoli Dir. dott. Filippo Gabbani Amm. del. dott. Paolo Corradi	Via Greto di Cornigliano, 6R - 16152 Genova	010/65631	6518752	Full members
BIC Livorno/Piombino S.p.a.	Dir. dott. Giorgio Kutufà	Corso Amedeo, 127 57100 Livorno	0586/219073 219074	887413	Full members
BIC Marche S.r.l.	Pres. dott. Giuseppe Orciari	Via Cimabue, 21 Z.I. P.I.P. Cesano 60019 Senigallia (Ancona)	071/6608537	6609581	Full members
BIC Puglia Sprind S.p.a.	Dir. dott. Cosimo Del Vecchio	Corso Vitt. Emanuele, 52 70122 Bari	080/5243200	5232546	Full members
BIC Sardegna S.p.a.	Dir. dott. Giuseppe Matolo	c/o Centro servizi Casic, VI Strada Ovest agglomerato ind.le Macchiareddu 09010 Uta (Cagliari)	070/201621	20162236	Full members
BIC Sicilia S.r.l. CEII	Pres. dott. Romualdo Volpi Amm. del. dott. Giorgio Chimenti	Z.I. Pantano d'Arci - Contrada Torre Allegra, Stradale Primosole 95030 Catania	095/523211	523298	Full members
BIC Umbria	Pres. dott. Romualdo Volpi Amm. del. dott. Sauro Mori	Strada delle Campore, 13 05100 Terni	0744/800404	800280	Full members
BIC Varese	Pres. dott. Marco Bossi Dir. dott. Corrado Chiozzini	Via Volta, 11-*bis* 21052 Busto Arsizio (Varese)	0331/637959	639487	
BIC Veneto	Cons. del. dott. Emanuele Romanato	Via Guido Rossa, 26 35020 Ponte San Nicolò (Padova)	049/8968190	8968192	Associate members
CEII Systema BIC Basilicata Soc. Cons. a r.l.	Pres. geom. Teodosio De Bonis Amm. del./dir. dott. Raffaele Ricciuti	Via Vaccaro, 127 85100 Potenza	0971/57386	58479	Full members
CEII Toscana Sud S.r.l.	Pres. dott. Nicola Palladino Dir. dott. Lorenzo Bolgi	Via San Gimignano, 69/71 53036 Poggibonsi (Siena)	0577/938227	983219	Full members
Centro sviluppo Eurobic Vallée d'Aoste	Pres. sig. Enzo Vuillermoz Dir. dott. Paolo Anselmo	Loc. Grand Chemin, 34 - 11020 St. Christophe (Aosta)	0165/239134	239320	Full members

ORGANISMI	RESPONSABILE	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX	CATEGORIA
Centro Tecnofin servizi S.p.a.	Dir. dott. Stefano Robol	Via Fortunato Zeniotto 38068 Rovereto	0464/443111	443112	Full members
Cisi Campania S.p.a.	Dir. dott. Eduardo Vestiti	Via A. Olivetti, 1 80078 Pozzuoli (Napoli)	081/5255111	5255120-3	Full members
Cisi Molise S.p.a.	Pres. dott. Angelaccio Amm. del. dott. Giovanni Di Gregorio Dir. dott. Eduardo Vestiti	Nucleo industriale Campobasso Boiano Via Cristoforo Colombo 86020 Campochiaro (Campobasso)	0874/7741	772020	Associate members
Cisi Puglia S.p.a.	Pres. dott. Francesco Ruggieri Amm. del. dott. Urbano Infante	Via del Tratturello Tarantino, Quartier Paolo VI - CP 100 - 74100 Taranto	099/4730444 47351	4735433	Full members
Consorzio Venezia ricerche	Pres. dott. Elio Canestrelli Dir. dott. Roberto Pippa	Via della Libertà, 5-12 30175 Marghera (Venezia)	041/2583218-9	2583268	Associate members
Creazione d'impresa Tecnopolis	Pres. dott. Luciano Galeoni Dir. dott. Francesco Villani	Strada prov. per Casamassima Km. 3 70010 Valenzano (Bari)	080/877011 8770624 8770418 8770419	8770595 4551868	Full members
Ec - BIC Piemonte S.p.a. - Finipiemonte		Galleria San Federico, 54 10100 Torino	011/6602666	6603333	Full members
Euro - BIC Abruzzo e Molise S.c.r.l.	Dir. dott. Leonardo Grannonio	Via Po, 83 66020 San Giovanni Teatino (Chieti)	085/446540	4461162	Full members
Euro - BIC Piceno Aprutino	Pres. sig. Franco Acciarri Coord. sig. Elio Anastasi	Z.I. Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno	0736/342160	342170	Full members
Euro - BIC Marche	Pres. dott. Luigi Sileoni	Via Giovanni XXIII, 69 62029 Tolentino (Macerata)	0733/974707	974629	Full members
Euro - BIC Dolomiti S.c. a r.l.	Dir. dott. Paolo Garna	Via Cipro, 30 32100 Belluno	0437/950519	950315	
Fondazione Idis	Dir. dott. Vincenzo Lipardi	Via Coroglio, 156 80124 Napoli	081/2301040 7352111	2301044	
Incubatore tecnologico Bottega di Leonardo	Dir. dott. Fulvio Sioli	Via Fulvio Testi, 223 20162 Milano	02/661241	66124313	
Innova BIC S.p.a.	Dir. dott. Nunzio Venuti	Strada San Giacomo, 19 98122 Messina	090/663313	663227	Full members
Isvor - Fiat	Dir. dott. G.F. Gambigliani Zoccoli	Corso Dante, 103 10126 Torino	011/6665111 6865111	6665568	Associate members
Omega S.r.l.	Dir. ing. Francesco di Pietrantonio	Zona industriale 64010 Ancarano (Teramo)	0861/816020	86246	Full members
Parco scientifico e delle telecomunicazioni in Valle Scrivia	Pres./amm. del. dott. Alessandro Scaccheri	Via Emilia, 168 15057 Tortona (Alessandria)	0131/813991	811745	Associate members
Sfirs	Pres. dott. Benedetto Barranu Dir. dott. Bruno Valenti	Via Santa Margherita, 4 09124 Cagliari	070/668371	663213	Associate members
Società di gestione e partecipazione industriali S.p.a.	Pres. dott. Gianfranco Borghini Amm. del. dott. Aldo Palmeri	Via del Serafico, 200 00142 Roma	06/503981	5037426	Associate members
SO.PR.IP.	Dir. dott. Eduardo Terenziani	piazza Badalocchio, 3a 43100 Parma	0521/941821	941102	Associate members
SPI Promozione e sviluppo imprenditoriale	Dir. dott. Agostino Paci Amm. del. dott. Romualdo Volpi	Via Guglielmo Saliceto, 5 00161 Roma	06/854541	85454373-5	Associate members
VILA - Valorizzazione dell'imprenditorialità e del lavoro associativo	Pres. dott. Marco Maiolatesi	Via Ferraiolo - Z.I. 84131 Salerno	089/302506	302530	Associate members
Worldnet	Dir. dott. Claudio Mora	Via Erta Pogginali, 12 50042 Carmignano (Prato)	05/58772350	74680457	Associate members

97A8567

DECRETO 2 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Capenate 1970», in Capena.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, art. 21 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Capenate 1970», con sede in Capena (Roma), costituita per rogito notaio Italo Gazzilli in data 1° settembre 1969, rep. 47564, reg. soc. 2933/69, tribunale di Roma, BUSC 19367/109130.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8535

DECRETO 2 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Consorzio nazionale ANIA casa», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Consorzio nazionale ANIA casa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Emidio Terra-Abrami in data 21 giugno 1979, rep. 13506, reg. soc. 3018/79, tribunale di Roma, BUSC 25406/170862.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8536

DECRETO 2 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Pareto Prima», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Pareto Prima», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Roberto Janiri in data 18 aprile 1964, rep. 201676, reg. soc. 2421/64, tribunale di Roma, BUSC 7836/87181.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8537

DECRETO 2 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Laurentina 90», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Laurentina 90», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Elvira Bellelli in data 29 maggio 1990, rep. 15884, reg. soc. 7610/90, tribunale di Roma, BUSC 31945/248319.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8538

DECRETO 2 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Albano 1», in Albano Laziale.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Albano 1», con sede in Albano Laziale, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli in data 12 gennaio 1973, rep. 13320, reg. soc. 1688/73, tribunale di Velletri, BUSC 21477/125009.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8539

DECRETO 2 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nobile», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Nobile», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ernestina Annunziata in data 15 marzo 1988, rep. 28136, reg. soc. 6106/88, tribunale di Roma, BUSC 30642/235425.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8540

DECRETO 2 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Maestra», in Santa Severa.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Maestra», con sede in Santa Severa, costituita per rogito notaio Giorgio Santini in data 19 febbraio 1972, rep. 240894, reg. soc. 17/72, tribunale di Civitavecchia, BUSC 23388/147809.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8541

DECRETO 6 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Nettarifera a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 novembre 1996 eseguita nei confronti della società cooperativa «La Nettarifera», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Considerato che il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, regolarmente richiesto non è pervenuto nei termini stabiliti dal decreto n. 227 in data 12 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 83179 del 17 febbraio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «La Nettarifera a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Pastorino Donato in data 21 aprile 1980, repertorio 104, registro società n. 2861 del tribunale di Frosinone, BUSC 870/176146, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 6 ottobre 1997

Il direttore: NECCI

97A8452

DECRETO 6 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. Itamar a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di accertamento del 29 aprile 1996 eseguita nei confronti della società cooperativa «Soc. coop.va Itamar a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Considerato che il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, regolarmente richiesto non è pervenuto nei termini stabiliti dal decreto n. 227 in data 12 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 83179 del 17 febbraio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Soc. coop. Itamar a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Ortolan Annamaria in data 15 luglio 1991, repertorio 28629, registro società n. 7640 del tribunale di Frosinone, BUSC 1457/254372, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 6 ottobre 1997

Il direttore: NECCI

97A8453

DECRETO 9 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa italo argentina a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 agosto 1993 eseguita nei confronti della società cooperativa «Cooperativa italo argentina a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa italo argentina a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Ortolan Annamaria in data 23 maggio 1991, repertorio 27040, registro società n. 7596 del tribunale di Frosinone, BUSC 1454/253896, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 9 ottobre 1997

Il direttore: NECCI

97A8454

DECRETO 9 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fungaia cooperativa agricola a r.l.», in Acuto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione del 4 dicembre 1995 eseguita nei confronti della società cooperativa «Fungaia cooperativa agricola a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commisione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 84345 del 22 ottobre 1996;

Decreta:

La società cooperativa «Fungaia cooperativa agricola a r.l.», con sede in Acuto, costituita per rogito notaio Marina Stirpe in data 7 marzo 1992, repertorio 16613, registro società n. 8042 del tribunale di Frosinone, BUSC 1493/258154, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 9 ottobre 1997

Il direttore: NECCI

97A8455

DECRETO 9 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Stile Italia a r.l.», in Fontana Liri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 luglio 1995 eseguita nei confronti della società cooperativa «Stile Italia a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Stile Italia a r.l.», con sede in Fontana Liri, costituita per rogito notaio Labate Roberto in data 17 marzo 1986, repertorio 28840, registro società n. 2427 del tribunale di Cassino, BUSC 1187/219139, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 9 ottobre 1997

Il direttore: NECCI

97A8456

DECRETO 9 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «San Paolo Soc. coop. a r.l.», in Ceccano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 gennaio 1994 eseguita nei confronti della società cooperativa «San Paolo Soc. coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «San Paolo Soc. coop. a r.l.», con sede in Ceccano, costituita per rogito notaio Perna Umberto in data 25 novembre 1988, repertorio 2616, registro società n. 6139 del tribunale di Frosinone, BUSC 1345/237932, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 9 ottobre 1997

Il direttore: NECCI

97A8457

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa edilizia «La Dimora» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Stanislao De Risio in data 8 gennaio 1953, registro società n. 458, presso il tribunale di Chieti, B.U.S.C. n. 8/45990;

2) società cooperativa edilizia «Casa Letizia» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Stanislao De Risio in data 13 luglio 1954, registro società n. 484, presso il tribunale di Chieti, B.U.S.C. n. 11/48095;

3) società cooperativa edilizia «Casa Nostra» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Stanislao De Risio in data 27 luglio 1954, registro società n. 483, presso il tribunale di Chieti, B.U.S.C. n. 12/48096;

4) società cooperativa edilizia «Rinascita» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Vincenzo Cracchiolo in data 11 febbraio 1963, registro società n. 642, presso il tribunale di Chieti, B.U.S.C. n. 128/77252;

5) società cooperativa edilizia «Domus Nostra» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Nicola Buracchio in data 25 luglio 1920, registro società n. 680, presso il tribunale di Chieti, B.U.S.C. n. 230/22315;

6) società cooperativa edilizia «Vilcasa» S.r.l., con sede in Vasto, costituita per rogito notar Vittorio Colangelo in data 5 febbraio 1975, registro società n. 341, presso il tribunale di Vasto, B.U.S.C. n. 524/137732;

7) società cooperativa edilizia «Santa Teresa» S.r.l., con sede in Torino di Sangro, costituita per rogito notar Sebastiano Filippo Di Virgilio in data 12 febbraio 1979, registro società n. 572, presso il tribunale di Vasto, B.U.S.C. n. 722/167440;

8) società cooperativa edilizia «La Casa» S.r.l., con sede in Ortona, costituita per rogito notar Salvo Di Salvo in data 20 febbraio 1982, registro società n. 2294, presso il tribunale di Chieti, B.U.S.C. n. 898/190091;

9) società cooperativa edilizia «Il Quadrifoglio» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Angelo Ciampoli in data 24 settembre 1986, registro società n. 3715, presso il tribunale di Chieti, B.U.S.C. n. 1308/238895.

Chieti, 10 ottobre 1997

Il direttore: COLACI

97A8492

DECRETO 13 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Trangest», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 24 ottobre 1995 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa «Trangest», con sede in Bari, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Trangest», con sede in Bari, costituita per rogito notaio Paolo Di Marcantonio in data 16 ottobre 1987, rep. 39671, reg. soc. 22193, tribunale di Bari, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Basso Nicola, nato a Bari Palese il 31 ottobre 1961 e residente in Bari, via Buccari n. 92, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8568

DECRETO 13 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Assegnatari riforma fondiaria Punta Stilo», in Monasterace, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 1° ottobre 1996, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria nei confronti della società cooperativa «Assegnatari riforma fondiaria

Punta Stilo», con sede in Monasterace (Reggio Calabria), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Assegnatari riforma fondiaria Punta Stilo», con sede in Monasterace (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio dott. Francesco Pellizzieri in data 12 settembre 1955, rep. 18975, reg. soc. 242, tribunale di Locri, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Verdiglione, nato a Melito Porto Salvo il 1° dicembre 1965 e residente in Caulonia M. (Reggio Calabria), contrada Vasi n. 94, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8569

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 9 gennaio 1990 pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'acettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di

Saluzzo, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

97A8566

DECRETO 7 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 4/11044 del 12 settembre 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la predetta conservatoria dei registri immobiliari;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 15 E 16 SETTEMBRE 1997

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il direttore generale: Vaccari

97A8460

DECRETO 7 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Puglia e la Basilicata n. 7135/7217 del 1° agosto 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Taranto;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'interruzione del servizio del software gestionale del data base che non ha consentito l'accettazione delle formalità presentate nei giorni 10 e 11 luglio 1997;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 10 E 11 LUGLIO 1997

Regione Puglia:

conservatoria dei registri immobiliari di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A8459

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 ottobre 1997.

Rideterminazione dell'importo della seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, emessi con decreto ministeriale del 4 luglio 1997 per rimborso di crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare l'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto n. 179471 del 4 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997 - serie generale - con il quale è stata disposta, per le finalità di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, l'assegnazione di una seconda tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1995, di durata ottennale, per l'importo di nominali L. 1.999.646.000.000, indicando, nell'elenco allegato al decreto stesso, i nominativi dei soggetti creditori d'imposta, gli importi rispettivamente attribuiti nonché le relative aziende di credito mandatarie;

Viste le lettere in data 3 e 13 ottobre 1997 con le quali il Ministero delle finanze ha comunicato che per quarantanove contribuenti (già assegnatari di certificati di credito del Tesoro ai sensi del citato decreto del 4 luglio 1997) il rimborso dei relativi crediti d'imposta tramite assegnazione di titoli di Stato non ha più ragione di essere, in tutto o in parte, in quanto il credito medesimo era gia stato rimborsato per le vie ordinarie o è comunque risultato insussistente, e che pertanto occorre procedere all'annullamento delle suddette assegnazioni per un importo complessivo di L. 3.246.000.000;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare l'importo della seconda tranche dei succitati certificati di credito del Tesoro, nonché di dover sostituire il certificato globale provvisorio al portatore rappresentativo della tranche medesima ed il certificato globale provvisorio rappresentativo dei titoli ancora da assegnarsi;

Ritenuta, altresì, la necessità di rettificare l'elenco allegato al già citato decreto ministeriale del 4 luglio 1997 nella parte relativa ai quarantanove contribuenti titolari di crediti d'imposta indicati negli elenchi allegati, facenti parte integrante del presente decreto, e specificamente nell'elenco *A*, concernente quattro contribuenti per i quali è stata accertata una riduzione del credito d'imposta, e nell'elenco *B*, concernente quarantacinque contribuenti per i quali è stata accertata la totale insussistenza del credito medesimo o l'avvenuto rimborso del medesimo per le vie ordinarie;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto disposto con il decreto ministeriale del 4 luglio 1997, citato nelle premesse, l'importo della seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1° gennaio 1995, assegnati con il decreto stesso per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 agosto 1994, n. 457, è rideterminato in nominali L. 1.996.400.000.000.

I certificati globali provvisori al portatore, di cui all'art. 2 del citato decreto del 4 luglio 1997, dell'importo di L. 1.999.646.000.000 (rappresentativo della suddetta tranche) e di L. 354.000.000 (rappresentativo dei titoli ancora da assegnarsi) verranno restituiti, previo annullamento, dalla Banca d'Italia, depositaria dei medesimi, e sostituiti con nuovi certificati provvisori, dell'importo rispettivamente di L. 1.996.400.000.000 e di L. 3.600.000.000.

All'elenco allegato al citato decreto ministeriale del 4 luglio 1997 sono apportate le variazioni indicate negli elenchi *A* e *B*, allegati al presente decreto, concernenti rispettivamente quattro contribuenti per i quali è stata accertata una riduzione del credito d'imposta (e conseguentemente viene ridotto, nella misura ivi indicata, l'importo dei certificati loro assegnati) e quarantacinque contribuenti per i quali è stata accertata la totale insussistenza del credito medesimo (e conseguentemente viene revocata l'assegnazione dei certificati).

Gli interessi relativi alle prime cinque cedole dei certificati di credito di cui al comma precedente, corrisposti ai suddetti contribuenti tramite gli enti creditizi indicati negli elenchi allegati al presente decreto, per l'importo di L. 689.158.260, verranno riversati, con valuta pari al giorno della corresponsione, alla Banca d'Italia, che provvederà a trasferirli con la stessa valuta sul conto corrente intrattenuto dal Tesoro con la medesima per il servizio finanziario dei certificati di credito del Tesoro.

La Banca d'Italia provvederà agli adempimenti necessari per l'applicazione del presente decreto, concernenti l'annullamento dell'assegnazione dei certificati ed il recupero dei relativi interessi; qualora tali adempimenti non si rendano possibli, si provvederà, con apposito decreto ministeriale, ad accertare l'importo dei titoli dei quali è stata effettivamente annullata l'assegnazione e dei corrispondenti interessi riversati dalla Banca d'Italia sul conto corrente di cui al comma precedente.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, modalità di emissione e disposizioni di cui al citato decreto ministeriale del 4 luglio 1997.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1997

Il Ministro: CIAMPI

ELENCO *A*

Contribuenti per i quali è stata accertata dall'Amministrazione Finanziaria una riduzione, per l'importo indicato, dei certificati di credito del Tesoro assegnati ad estinzione di crediti d'imposta

importo della riduzione

N. Progr. 6) CODICE ABI 1025 - IST. BANC. SAN PAOLO TORINO SPA

n.917 Rolle Maddalena	c.f. RLLMDL31L47B791J	1.000.000

N. Progr. 7) CODICE ABI 1030 - BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA

n 215 Monte Paschi Fondiario e Opere Pubbliche	c.f.00116660523	1.001.000.000

N. Progr.136) CODICE ABI 5390 - BANCA POPOLARE ETRURIA E LAZIO

n. 11 Batistini Claudio	c.f.BTSCLD47M12D656O	17.000.000

N.Progr.251) CODICE ABI 8000 - ICCREA SPA - IST. CENT. B.B.C.

n.155 Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano	c.f.00108800533	286.000.000

ELENCO *B*

Contribuenti per i quali è stata accertata dall'Amministrazione Finanziaria la totale insussistenza dei crediti d'imposta, e per i quali viene revocata l'assegnazione dei certificati

N. Progr. 2) CODICE ABI 1005 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

n.329 Lanificio di Mezzana di Castellani, Zecch	c.f.00409850484	50.000.000

N.Progr. 5) CODICE ABI 1020 - BANCO DI SICILIA SPA

n. 22 Fiore Antonia Maria L	c.f.FRINNM44S50D172K	4.000.000
n. 36 Magri Antonino	c.f.MGRNNN19H13F158L	12.000.000

N. Progr. 6) CODICE ABI 1025 - IST. BANC. SAN PAOLO TORINO SPA

n. 34 Bilotta Giuseppe	c.f.BLTGPP48H13D587C	17.000.000
n.407 Ferreri Giuseppe Pietro	c.f.FRRGPP38C17F205T	15.000.000
n.556 Loccisano Rocco	c.f.LCCRCC34S25E0Q4Z	45.000.000
n. 52 Serratore Giuseppe	c.f.SRRGPP55A09D587M	17.000.000
n.347 Consind CONSULENZE Industriali di Piero	c.f.02429630011	14.000.000

N. Progr. 7) CODICE ABI 1030 - BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA

n.171 Terribile Valeria	c.f.TRRVLR33R47H501K	7.000.000
n.206 Estrazione Lavorazione Materiali ed Affi	c.f.00099670523	15.000.000
n.212 Manifattura Lane Paolo Bellandi Ora Belf	c.f.00109200477	1.000.000
n.439 Orvieto Immobiliare spa	c.f.01678200484	14.000.000

N.Progr. 8) CODICE ABI 2002 - BANCA COMMERCIALE ITALIANA

n. 170 Alazraki Bension	c.f.LZRBSN23E29Z326W	32.000.000
n. 171 Alazraki Dario	c.f.LZRDRA21C16Z326U	26.000.000
n. 220 Nuzzi Domenico	c.f.NZZDNC28P03L591T	20.000.000
n. 66 Italfinance International spa	c.f.03357120587	491.000.000

N.Progr. 12) CODICE ABI 3002 - BANCA DI ROMA SPA

n. 49 Fondi Francesco	c.f.FNDFNC37R31H404G	15.000.000
n. 90 Melica Vitantonio	c.f.MLCVNT20T08E506I	10.000.000
n. 101 Martini Giovanni	c.f.MRTGNN46L28A310H	25.000.000

N.Progr. 30) CODICE ABI 3116 - BANCA DEL CIMINO

n. 7 Cavi Italia spa	c.f.00953900594	175.000.000

N.Progr. 49) CODICE ABI 3296 - B. FIDEURAM SPA

n. 9 Rosani Paolo	c.f.RSNPLA39R08L219Q	28.000.000

N.Progr. 62) CODICE ABI 3400 - BANCA TOSCANA SPA

n. 260 Caf. Cooperativa Autotrasportatori Fiore	c.f.00393860481	69.000.000
n. 367 Prafil srl in liquidazione	c.f.01414490480	2.000.000
n. 370 Cooperativa La Ginestrasoc. Coop. A RL	c.f.01470720481	4.000.000

N. Progr. 89) CODICE ABI 3556 - CREDITO ROMAGNOLO SPA

n. 16 Bazzacco Gabriella	c.f.BZZGRL44M61I927C	33.000.000
n. 47 Filè Fabio Alessandro	c.f.FLIFLS52C09F205E	20.000.000

N. Progr.105) CODICE ABI 5048 - BANCA POP. COMMERCIO INDUSTRIA

n. 44 Vella Cosimo	c.f.VLLCSM36L21H501M	40.000.000

N. Progr.111) CODICE ABI 5142 - BCA CREDITO POP(TORREGRECO-NA)

n. 45 Ominvest snc di Giancarlo Quarto e C.	c.f.04456590639	342.000.000

N. Progr.141) CODICE ABI 5414 - BANCA POPOLARE DI APRILIA

n. 3 Palma Carlo	c.f.PLMCRL39M17C740Z	6.000.000

N. Progr.157) CODICE ABI 5584 - BANCA POPOLARE DI MILANO

n. 13 Bernardini Luciano	c.f.BRNLCN 27H23F20RS	18.000.000
n. 19 Cagiano Monica	c.f.CGNMNC66L55F205B	1.000.000

N. Progr.159) CODICE ABI 5608 - BANCA POPOLARE DI NOVARA

n. 11 Bonacci Alessandro	c.f.BNCLSN41E16L906G	53.000.000

N. Progr.178) CODICE ABI 6020 - CASSA DI RISP. DI PRATO SPA

n.166 Maglificio CI Zeta spa	c.f.00423860485	49.000.000

N. Progr.187) CODICE ABI 6070 - CASSA RISP. PROV. LOMBARDE SPA

n. 93 Cassano Nicola	c.f.CSSNCL28H09A662L	6.000.000
n.248 Pincelli Fernando	c.f.PNCFNN49H14F205X	11.000.000
n.292 Salerno Gabriele	c.f.SLRGRL47L12L219Q	1.000.000

N. Progr.204) CODICE ABI 6160 - CARISPA DI FIRENZE SPA

n.191 Cooperativa Autocustodifiorentini	c.f.00431980481	80.000.000
n.237 Cooperativa Facchinaggio e Trasporti Mer	c.f.00764010484	68.000.000

N. Progr.212) CODICE ABI 6200 - CARISPA DI LUCCA SPA

n. 21 Giannasi Mauro	c.f.GNNMRA43E14C236U	12.000.000

N. Progr.224) CODICE ABI 6275 - CASSA DI RISP. DI REGGIO E. SPA

n. 1 Bedogni Renzo	c.f.BDGRNZ44M29H223Z	13.000.000

N. Progr.232) CODICE ABI 6320 - B.C. DI RISP. DI TORINO SPA

n.254 Masera Vittorio	c.f.MSRVTR54E17L219W	24.000.000

N. Progr.237) CODICE ABI 6345 - CARISPARMIO DI VENEZIA SPA

n. 3 Meneghello Nerino	c.f.MNGNRN35A29C938F	26.000.000
n. 5 Rizzo Vincenzo	c.f.RZZVCN39T31G353X	17.000.000

N.Progr.251) CODICE ABI 8000 - ICCREA SPA - IST. CENT. B.B.C.

n. 34 Lopez Giacomo	c.f.LPZGCM40H18A662H	1.000.000

N.Progr.254) CODICE ABI 8327 - B.C.C. DI ROMA S.C. A R.L.

n. 2 Ramundo Vittorio	c.f.RMNVTR37B14D757C	12.000.000

97A8570

DECRETO 23 ottobre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 ottobre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 52.227 miliardi;

Visti i propri decreti in data 5 e 22 settembre e 7 ottobre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ-18») con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei «CTZ-18» con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 5 settembre 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 settembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 5 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 28 ottobre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 5 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 5 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 ottobre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A8564

DECRETO 23 ottobre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 30 settembre 1997 e scadenza 30 settembre 1999, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 ottobre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 52.227 miliardi;

Visti i propri decreti in data 22 settembre e 7 ottobre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 settembre 1997 e scadenza 30 settembre 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 settembre 1997 e scadenza 30 settembre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 28 ottobre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno

partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 ottobre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A8565

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 ottobre 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Monaldi-Cotugno di Napoli ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 17 gennaio 1994.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1994 con il quale la cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Napoli ubicata presso l'ospedale V. Monaldi di Napoli, ora azienda ospedaliera Monaldi-Cotugno Napoli, azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione, è stata autorizzata al trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Monaldi-Cotugno di Napoli in data 3 ottobre 1997 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Monaldi-Cotugno di Napoli è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1994, il seguente sanitario:

Giannolo dott. Bruno, dirigente medico primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Monaldi-Cotugno di Napoli.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Monaldi-Cotugno di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A8542

DECRETO 16 ottobre 1997.

Supplemento di quote di fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere prodotte nel corso dell'anno 1997.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1996, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1997 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza presentata in data 8 ottobre 1997 dalla ditta Alchymars S.r.l., con stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), via Delle Industrie, 6, con cui ha chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione, nel corso dell'anno 1997, di kg 400 di metamfetamina per la produzione di selegilina HCL;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione della quota di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del succitato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La ditta Alchymars S.r.l., via Delle Industrie, 6 - 20020 Ceriano Laghetto (Milano), è autorizzata a fabbricare, nel corso dell'anno 1997, kg 400 di metamfetamina per la produzione di selegilina HCL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1997

Il dirigente generale: MONZALI

97A8458

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 4 luglio 1997.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, attuato con la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, riguardante il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, così come modificato dall'art. 11, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano relativa alla gestione del F.S.R.A. stipulata in data 12 dicembre 1990, approvata e resa esecutiva con proprio decreto in data 15 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1991;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994, che aggiorna integra e modifica le precedenti delibere CIPI del 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984 riguardanti le direttive generali di gestione del Fondo speciale ricerca applicata, attuata con deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale, attuata con la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995, concernente la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge 46/1982 e successive modificazioni;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico formulate nella riunione del 6 maggio 1997;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1997, n. 513, in corso di registrazione;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988), 27 marzo 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto di assumere le determinazioni in merito ai progetti esaminati dal CTS nella predetta riunione del 6 maggio 1997;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) AEA S.R.L. - Angeli di Rosora (Ancona) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di una famiglia di prodotti di acquisizione dati per il collaudo degli elettrodomestici basata su di una nuova architettura di rete di controllo ad intelligenza distribuita.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 18 novembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.000.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062537/46 - Credito agevolato: L. 700.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2) ARTIGLIO S.R.L. - Limidi di Soliera (Modena) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: carro portatronchi a morse indipendenti comandate idraulicamente per segatronchi.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.300.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062200/46 - Credito agevolato: L. 910.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

3) BFB DI BORTOLUZZI GUALTIERO & C. S.N.C. - Pieve d'Alpago (Belluno) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: impianto innovativo per la refilatura automatica di semilavorati in legno, basato su un sistema di visione artificiale.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 25 ottobre 1996.

Costo dichiarato: L. 718.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062433/46 - Credito agevolato: L. 502.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

4) CANTIERI ING. MOSCHINI S.P.A. - Fano (Pesaro) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progetto di scafi in vetroresina per navi da pesca.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° gennaio 1997.

Costo dichiarato: L. 945.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062678/46 - Credito agevolato: L. 661.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

5) CENTRO RICERCHE FIAT S.C.P.A. - Orbassano (Torino) (classificata grande impresa), FIAT AUTO S.P.A. - Torino.

Titolo del progetto: vettura ibrida multimodale ad architettura parallela derivata da vettura del segmento «D».

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° maggio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 27.185.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059893/346 e n. 059892/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento di L. 17.670.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: fino a 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

all'acquisizione da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993. Contratto di finanziamento in solido.

6) CIELLE S.R.L. - Breda di Piave (Treviso) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progettazione e realizzazione di un sistema hardware e software innovativo per il controllo del posizionamento assi per macchine utensili, basato su controllore PID adattivo con azione Feed-Forward.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° ottobre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.100.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062395/46 - Credito agevolato L. 770.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

7) CORGHI S.P.A. - Correggio (Reggio Emilia) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: studio e ricerca di nuove tecnologie optoelettroniche per l'acquisizione dei dati dimensionali e della posizione spaziale di ruote per autoveicoli.

Durata e data di inizio: 4 anni e 7 mesi dal 7 giugno 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. L. 2.706.000.000;
eleg. L. 4.546.000.000;
totale L. 7.252.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062051/46 - Credito agevolato: L. 4.577.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determi-

nato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

8) ELECTRONICS SYSTEMS S.P.A. - Momo (Novara) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo sistema di misura ad aria dello spessore reale in linea senza contatto con il materiale.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 2 settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 2.380.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062123/46 - Credito agevolato: L. 1.666.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

9) FERTILVITA S.R.L. - Corteolona (Pavia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo processo di produzione ed utilizzo di RDF.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 3 ottobre 1996.

Costo dichiarato: L. 2.000.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062273/46 - Credito agevolato: L. 1.400.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

10) FINMECCANICA S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: progetto e realizzazione di schede di calcolo ad alte prestazioni per applicazioni in tempo reale stretto.

Durata e data di inizio: 3 anni e 11 mesi dal 1° giugno 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 2.551.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061800/46 - Credito agevolato: L. 1.658.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

11) FINMECCANICA S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: tecnologie avanzate dei sottosistemi riceventi ed elaborativi per radar destinati al controllo degli spazi aerei.

Durata e data di inizio: 5 anni e 3 mesi dall'11 luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 31.690.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061953/346 e n. 061952/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministero del tesoro

dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento di L. 17.429.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: fino a 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 3.169.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994 n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

12) INDUSTRIE FINCUOGHI S.P.A. - Sassuolo (Modena) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: ricerca applicata per lo sviluppo di una nuova tipologia di piastrelle monocottura con pasta chiara, ad alto contenuto di argilla, a partire da materie prime di origine nazionale a basso tenore di fluoro e del relativo nuovo processo.

Durata e data di inizio: 4 anni e 8 mesi dal 1° marzo 1986.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. L. 3.471.000.000;
eleg. L. 7.419.000.000;
totale L. 10.890.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060986/346 e n. 060985/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 7.449.000.000 determinato in misura comunque non supeiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

13) ITALCOPPIE S.R.L. - Malagnino (Cremona) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema automatico integrato e flessibile pe la lavorazione del cavo ad isolamento minerale (M.I.C.) e la fabbricazione in grandi numeri di una nuova gamma di termoelementi di alta qualità a basso costo.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° agosto 1996.

Costo dichiarato L. 1.376.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062036/46 - Credito agevolato: L. 963.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla dat di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

14) MISA SUD REFRIGERAZIONE S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuova tecnologia di produzione di pannelli termoisolanti normali e antifiamma a contenuto nullo di agenti clorurati.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 22 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.100.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062080/46 - Credito agevolato: L. 1.470.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

15) MONTEDISON INTERMEDI E AUSILIARI CHIMICI PER L'INDUSTRIA - AUSIMONT S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: formazione di 4 ricercatori e tecnici esperti nella chimica del fluoro per la sintesi di resine per coatings ad alte prestazioni.

Durata e data di inizio: 1 anno e 11 mesi dal 1° aprile 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. L. 446.000.000;
eleg. L. 23.000.000;
totale L. 469.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062266/67 - Contributo nella spesa: L. 305.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 2.

L'operazione di seguito indicata, già deliberata è così modificata:

054988 BALTEA S.P.A. - IVREA (TORINO) ACCESSORI PER NUOVE TECNOLOGIE DI STAMPA.

Rispetto a quanto deliberato in data: 28 aprile 1995, modifica dell'affidamento concesso alla Baltea S.p.a. relativamente alla pratica 54991/346 in capo alla Olivetti Lexicon S.p.a. Ivrea (Torino).

L'ing. C. Olivetti & C: S.p.a., a seguito di riassetto aziendale ha conferito il proprio ramo d'azienda «prodotti per ufficio» alla richiedente Baltea S.p.a. che successivamente ha variato la propria denominazione in Olivetti Lexicon S.p.a.

054903 DUCATI ENERGIA S.P.A. - BOLOGNA - TECNOMATRIX.

Rispetto a quanto deliberato in data: 8 aprile 1993; variazione titolarità: in capo alla nuova società Ducati energia S.p.a. - Bologna (già Manifattura Valle dell'Orco S.p.a. - Bologna (già Manifattura Valle dell'Orco S.p.a.), con conferma garanzia fidejussoria bancaria.

Art. 3.

Non vengono ammessi agli interventi del F.S.R.A. i sottoindicati progetti per le motivazioni di seguito indicate:

1) 062628 ALDOGUE ELETTRONICA S.R.L. - Fontaneto d'Agogna (Novara), innovativo processo di produzione e calibrazione degli analizzatori di rete elettrica.

Data domanda finanziamento: 17 dicembre 1996 (proc. semplif. PMI). Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: il progetto non presenta aspetti di ricerca applicata applicata e/o di progettazione innovativa.

2) 062407 OCEAN REEF S.R.L. - Genova.

Maschera granfacciale ad uso subacqueo.

Data domanda finanziamento: 15 novembre 1996 (proc. semplif. PMI). Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi prefissati non presentano aspetti di ricerca applicata e/o di progettazione innovativa.

3) 062502 TECNOPRO S.R.L. - Genova.

Maschera granfacciale con ventilatore filtrante incorporato.

Data domanda finanziamento: 15 novembre 1996 (proc. semplif. PMI). Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi prefissati non presentano aspetti di ricerca applicata e/o di progettazione innovativa.

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso all'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 5.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposto ai sensi della legge n. 1089/68 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in L. 18.751.000.000 e graverà sulle disponibilità del F.S.R.A. per il 1997.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 165

97A8461

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 1997.

Autorizzazione all'Arca Vita S.p.a., in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa. (Provvedimento n. 687).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1989 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Arca Vita S.p.a, con sede in Verona, via S. Marco, 48;

Vista l'istanza del 15 ottobre 1996, successivamente integrata, con la quale l'Arca Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Visto il provvedimento n. 98 di questo Istituto recante disposizioni in ordine alla misura del fondo di organizzazione necessario per la copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 174/1995;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 10 ottobre 1997, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dall'Arca Vita S.p.a.;

Dispone:

La società Arca Vita S.p.a., con sede in Verona, via S. Marco 48, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A8507

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 1997.

Approvazione del trasferimento parziale del portafoglio vita della Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a. alla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. (Provvedimento n. 691).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1962 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45;

Visto i decreti ministeriali in data 15 ottobre 1987 e in data 16 settembre 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa rilasciati alla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado n. 53/2;

Vista l'istanza presentata dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a. con la quale è stata chiesta l'approvazione del trasferimento di parte del portafoglio della stessa alla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a.;

Visti il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 31 gennaio 1997 della società cedente Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a. e il verbale del consiglio di amministrazione della società acquirente Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. del 27 gennaio 1997;

Accertato che la società acquirente, tenuto conto dell'ingresso del portafoglio trasferito, dispone sulla base dei dati previsionali forniti dalla medesima, di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che il trasferimento in esame e le relative deliberazioni e condizioni soddisfano le disposizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Dispone:

Art. 1.

È approvato il trasferimento del portafoglio della Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., costituito dalle polizze collettive rivalutabili collegate al rendimento della gestione «Lavoro» e dalle polizze temporanee caso morte di gruppo, alla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A8571

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 1997.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento totale, mediante cessione del ramo d'azienda, del portafoglio assicurativo della Centurion assicurazioni S.p.a., in Roma, alla Axa assicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 693).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 75 relativo al trasferimento di portafoglio e l'art. 65 relativo alla decadenza dell'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale in data 26 dicembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Prudential - Compagnia italo-britannica di assicurazioni S.p.a., ora Centurion assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento in data 1° agosto 1997 con il quale questo Istituto ha disposto la decadenza dal-

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo credito della Centurion assicurazioni S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla C.RA. - Compagnie riunite di assicurazione S.p.a., ora Axa assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera in data 23 luglio 1997 con la quale il Consiglio di amministrazione della Centurion assicurazioni S.p.a. ha approvato il trasferimento totale del proprio portafoglio assicurativo mediante cessione del ramo d'azienda alla Axa Assicurazioni S.p.a.;

Vista la delibera in data 23 luglio 1997 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Axa assicurazioni S.p.a. ha approvato l'acquisto del ramo d'azienda relativo all'intero portafoglio assicurativo della Centurion assicurazioni S.p.a.;

Vista la deliberazione assunta in data 22 settembre 1997 dall'assemblea ordinaria totalitaria degli azionisti della Centurion assicurazioni S.p.a. che ha approvato e ratificato l'operazione di cessione del ramo d'azienda relativo all'intero portafoglio assicurativo alla Axa assicurazioni S.p.a. e le operazioni connesse;

Vista l'istanza a firme congiunte presentata in data 24 luglio 1997 dalle società Centurion assicurazioni S.p.a. in persona dell'amministratore delegato Axa assicurazioni S.p.a. in persona del presidente del consiglio di amministrazione, con la quale è stata chiesta all'Istituto, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento totale, mediante cessione del ramo d'azienda, del portafoglio assicurativo della Centurion assicurazioni S.p.a. alla Axa assicurazioni S.p.a.;

Visto il contratto preliminare di cessione del ramo d'azienda assicurativo sottoscritto dalle società Centurion assicurazioni S.p.a. in data 23 luglio 1997;

Rilevato che la società cessionaria Axa assicurazioni S.p.a. è regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni inerenti il portafoglio che ad essa verrà trasferito e dispone del margine di solvibilità tenuto conto del trasferimento;

Ritenuto pertanto che, il trasferimento di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 75, terzo comma, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento, attuato mediante cessione del ramo d'azienda, dell'intero portafoglio assicurativo della Centurion assicurarzioni S.p.a., con sede in Roma, alla Axa assicurazioni S.p.a., con sede in Torino.

Art. 2.

La Centurion assicurazioni S.p.a. è dichiarata decaduta da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A8572

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1997;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 17 aprile 1997;

Vista la deliberazione della facoltà di scienze politiche, seduta del 2 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Articolo unico

Nell'attuale art. 33 relativo al corso di laurea in scienze politiche, dopo l'indirizzo storico-politico, il comma che inizia con «l'elenco degli insegnamenti obbligatori per i singoli indirizzi ...» e termina con «Istituzioni giuridiche medioevali e moderne (N19X)» viene soppresso.

L'ultimo comma dell'attuale art. 33, che inizia con «Lo studente può liberamente scegliere» e termina con «indirizzo di specializzazione prescelto» viene soppresso e così sostituito: «Gli insegnamenti opzionali

possono essere scelti dallo studente tra quelli attivati dalla facoltà all'interno dei seguenti settori scientifico disciplinari».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 25 settembre 1997

Il rettore: CUZZOCREA

97A8508

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto l'art. 17, commi 15 e 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'atto di indirizzo del 5 agosto 1997, prot. 2079 che autorizza le modifiche già tabellate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 99 al 107 - Titolo VII - relativi alla facoltà di medicina e chirurgia - corso di laurea in medicina e chirurgia, vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dal 99 al 103 con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 99.

Finalità, norme generali e di programmazione

1. Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti.

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza di ciascun ateneo, devono essere adeguate alle necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committe on Medical Training dell'Unione Europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il Consiglio di corso di laurea (CCL) ed il Consiglio di facoltà (CdF), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso Università o Istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

2. Scopo del corso di laurea.

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione post-laurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professsionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

3. Durata ed articolazione del corso di laurea.

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizo nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volta all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici, sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della Facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL deve tener conto della necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

4. Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalla facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

Art. 100.

Ordinamento didattico

1. Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autono-

mia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire per il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre Università, della equipollenza di differenti attività didat-tico--formative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 99.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1.000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *e)* e *d)* dell'art. 99.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunziabile del *curriculum* e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

2. Programmazione didattica.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli artocoli 10 o 94 dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il Consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum.*

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica, secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità al Regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a trentasei nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

e) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

3. Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1.000 crediti.

Il CCL prodispone, annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del *curriculum* formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati, per ogni area, al successivo punto 4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei sei anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ed esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5.500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alle scuole di specializzazione.

4. *Curriculum* degli studi.

Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunziabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero di crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, il CCL può utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

4.1. AREE DIDATTICO-FORMATIVE.

A. *Fase formativa di base*

1. Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.

Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utile per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A Psicologia generale.

2. Area della morfologia umana.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfo-funzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica, E04B Biologia molecolare.

4. Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati e meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E10X Biofisica medica, K06X Bioingegneria.

B. *Fase preclinica*

5. Area della patologia e fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause delle malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, E12X Microbiologia generale, F04A Patologia generale, V32B Parassitologia e malattie parassitarie.

6. Area della propedeutica clinica.

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscere l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'équipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, M11E Psicologia clinica, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, E05B Biochimica clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04B Patologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, Q05A Sociologia generale, P01B Politica economica.

C. *Fase clinica*

7. Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenetico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevati nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F071 Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia.

8. Area delle scienze del comportamento.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

9. Area delle scienze neurologiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogonetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

10. Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e dal cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici: individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari: F07H Reumatologia, F08B Chirurgia plastica, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F17X Malattie cutanee e veneree.

11. Area di clinica medica e chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia ganerale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

12. Area di farmacologia e tossicologia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche

Settore scientifico-disciplinare: E07X Farmacologia.

13. Area di pediatria generale e specialistica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute o di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

essere in grado di individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari: F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

14. Area di ginecologia e ostetricia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la mortalità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare: F20X Ginecologia e ostetricia.

15. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

16. Area della diagnostica per immagini e radioterapia.

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta le diverse procedure di diagnostica per immagini valutandone rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

17. Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni clinche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

18. Area della medicina e della sanità pubblica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

4.2. ATTIVITÀ DI INTERNATO E PREPARAZIONE DELLA TESI DI LAUREA: APPRENDIMENTO AUTONOMO.

Obiettivo: in riferimento ai punti *e)* e *d)* dell'art. 99.3 del presente ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito una adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

4.3. CORSO DI LINGUA INGLESE.

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione di una capacità di aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al IV anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di «idoneo/non idoneo».

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C Linguistica inglese.

5. PIANO DI STUDI ED ESAMI.

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di dodici nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a trentasei nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche in itinere, quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami del corso integrato per gli studenti in corso sono effettuate esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1.000 crediti ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni di esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove di esame.

Art. 101.

Sperimentazione didattica

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del comma secondo dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai punti 1 e 5 dell'art. 100 del presente ordinamento, il CCL ha libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

Art. 102.

Tirocinio

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti, dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità dei posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali, le aziende sanitarie e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 103.

Norme finali e transitorie

Dopo la pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* e ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il CCL è tenuto a darsi un regolamento in conformità a quello didattico di Ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1995/1996 possono optare tra il tirocinio di durata annuale, previsto da questo ordinamento tabellare, e quello di durata semestrale previsto dal precedente ordinamento, fermo restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al primo comma dell'art. 102.

Per quanto non previsto dal presente ordinamento si fa riferimento al decreto ministeriale 10 luglio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996).

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Perugia, 11 ottobre 1997

Il rettore: CALZONI

97A8466

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1997.

Istituzione del diploma universitario per ostetrica/o.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996;

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 1° ottobre 1996;

Vista la delibera del Senato accademico del 1° agosto 1997;

Considerata l'urgenza di attivare il diploma universitario per ostetrica/o;

Considerato che l'attività del Consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta

di istituire il diploma universitario per ostetrica/o, ammettendo venticinque studenti così suddivisi:

Palermo n. 13;

Trapani n. 12.

Art. 1.

Finalità organizzazione, requisiti di accesso

1.1. Università - Facoltà di medicina e chirurgia può istituire il corso di diploma universitario «ostetrica/o».

Il corso di diploma ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di ostetrica/o.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso; in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

1.2. Il corso ha lo scopo di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di ostetrica/o, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 740.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito della normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del Corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.800 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, come riportato nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici legati alla fisiopatologia della riproduzione umana e dello sviluppo embrionale, alla fisiopatologia della gravidanza e del parto; lo studente deve acquisire nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia, patologia; deve saper svolgere tutte le funzioni proprie di ostetrica/o secondo gli standard e definiti dalla Unione europea, saper collaborare con lo specialista nelle urgenze e nelle emergenze, valutare in autonomia le situazioni di patologie sia della gravidanza che del parto ed essere capace di assistere il neonato.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.:

settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, N10X Diritto amministrativo.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I ANNO - I SEMESTRE

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi della fisiologia umana e della fisiologia applicata alla riproduzione umana ed allo sviluppo embrionale e le nozioni di base dell'assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

A.1 Corso integrato di Fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica.

A.3 Corso integrato di Biologia e genetica.

Settori: E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 Corso integrato di Istologia ed anatomia umana.

Settori: E09A Anatomia umana, F09B Istologia.

A.5 Corso integrato di Ostetrica generale.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

A.6 Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (1.100 ore nell'anno).

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - *Fisiologia applicata all'ostetricia* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi conoscitivi per l'osservazione e l'analisi dei vari fenomenti fisiologici e fisiopatologici connessi con la valutazione dei parametri relativi; deve acquisire altresì le conoscenze relative a psicologia e pedagogia ed approfondire le nozioni teorico-pratiche di cura ed assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

B.1 Corso integrato di Microbiologia, immunologia, immunoematologia.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.2 Corso interato di Fisiologia umana.

Settori: F06A Fisiologia umana, B10X Biofisica medica, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

B.3 Corso integrato di Ostetricia.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F22O Igiene generale ed applicata, F23C Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche.

B.4 Corso integrato di Scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale, pedagogia e scienze delle comunicazioni).

Settori: F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, M05X Discipline demoetnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

B.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.100 ore nell'anno).

II ANNO - I SEMESTRE

Area C - *Fisiopatologia applicata e della riproduzione umana* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; deve saper identificare le caratteristiche fisiologiche e patologiche connesse con il processo riproduttivo ed i risvolti psicologici legati ad esse.

C.1 Corso integrato di Patologia e fisiopatologia generale.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

C.2 Corso integrato di Fisiopatologia e metodologia clinica della riproduzione umana e principi di dietetica in gravidanza.

Settori: E20X Ginecologia ed ostetricia, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

C.3 Corso integrato di Patologia della riproduzione umana, medicina prenatale e perinatale, neontologia.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica.

C.4 Corso integrato di Assistenza al parto.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche F08A Chirurgia generale.

C.5 Corso integrato di Puerperio, biologia e clinica della lattazione; norme di igiene.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata.

C.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri, estese a tutti turni. Pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza prenatale, intranatale e post-natale (1.250 ore nell'anno).

II ANNO - II SEMESTRE

Area D - *Medicina preventiva preconcezionale e dell'età evolutiva* (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche ed applicate per acquisire progressivamente una consapevole e responsabile autonomia professionale, una capacità di collaborazione con il medico specialista sul piano generale e della esecuzione di terapie; deve acquisire altresì le conoscenze per svolgere una funzione educativa finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute.

D.1 Corso integrato di Medicina preventiva ed educazione sanitaria.

Settore: F22A Igiene generale ed applicata, F27I Malattie infettive, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.2 Corso integrato di Igiene e di puericultura.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F19A Pediatria generale e specialistica.

D.3 Corso integrato di Anestesia e rianimazione e principi di farmacologia applicati all'ostetricia.

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

D.4 Corso integrato di Metodologia scientifica applicata, storia dell'ostetricia, sociologia, deontologia e legislazione sanitaria.

Settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica sui diversi aspetti della assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale; tirocinio notturno (1.250 nell'anno).

III ANNO - I SEMESTRE

Area E - *Patologia della gravidanza e del parto e settori correlati (sessuologia, ginecologia e senologia)* (crediti 4.0)

Obiettivi: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di ostetrica, con l'acquisizione delle conoscenze atto a determinare la necessità dell'intervento medico: deve apprendere i principi generali della ginecologia, della senologia, della sessuologia e della pediatria preventiva e sociale, sapendoli applicare in relazione a principi di efficienza/efficacia.

E.1 Corso integrato di Patologia ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e sociale.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica.

E.2 Corso integrato di ginecologia, oncologia, nursing in ginecologia ed ostetricia.

Settore: F2AX Ginecologia ed ostetricia, F04C Oncologia medica, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

E.3 Corso integrato di Senologia, sessuologia ed endocrinologia.

Settori: F04C Oncologia medica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F07E Endocrinologia.

E.4 Corso integrato di Etica ed economia sanitaria.

Settore: F22A Igiene generale e specialistica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B Economia sanitaria.

E.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

III ANNO - II SEMESTRE

Area F - *Comunicazione, principi di organizzazione e pianificazione del lavoro* (credito 3.0)

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze sull'importanza della comunicazione nel processo assistenziale tra membri dell'organizzazione e tra questi e l'utenza; deve acquisire principi conoscitivi storico-medici e bioetici generali.

F.1 Corso integrato di Organizzazione sanitaria.

Settore: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

F.2 Corso integrato di Scienze umane.

Settore: F02X Storia della medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

F.3 Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turno notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

TABELLA *B*

STANDARD FORMATIVO PRATICO E TIROCINIO

Lo studente, per accedere all'esame finale deve aver partecipato od eseguito, sotto opportuna sorveglianza, i seguenti atti (D.M. 14 settembre 1994 n. 740):

1) visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali;

2) sorveglianza e cura di almeno 40 partorienti;

3) aver svolto parte attiva in almeno 40 parti o in almeno 30 a condizioni che si partecipi ad altri 20 parti;

4) aver partecipato attivamente ad almeno 2 parti podalici, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;

5) aver partecipato attivamente ad almeno 5 parti con pratica di episiotomia e di sutura, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;

6) aver partecipato attivamente alla sorveglianza di almeno 40 gestanti, partorienti o puerpere in gravidanze patologiche o parti difficili;

7) aver partecipato attivamente all'esame di almeno 100 puerpere e neonati senza rilevanti patologie;

8) aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura di puerpere e neonati, compresi quelli pre) e post-termine, di peso inferiore alla norma o con patologie varie;

9) aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura in ambito ginecologico-ostetrico, di neonati e lattanti, anche avviando i casi patologici in reparti di medicina o chirurgia.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 5 ottobre 1997

Il rettore

97A8467

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 30 ottobre 1996, con il quale sono state introdotte modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze dell'11 e del 12 settembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato nella parte concernente la tabella relativa all'ordinamento dei corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2.

La tabella di cui all'art. 1 è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 30 settembre 1997

Il rettore

ALLEGATO

TABELLA XVIII

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

1. Finalità, norme generali e di programmazione.

1.1 — Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti.

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza di ciascun ateneo, devono essere adeguate alla necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il consiglio di corso di laurea (CCL) ed il consiglio di facoltà (CdF), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corpo di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso Università o Istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionale del *curriculum* seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

1.2 — Scopo del corso di laurea.

Il corso di laurea è rivolto a fornire la basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione postlaurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenze tecniche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, dalla fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmete i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

1.3 — Durata ed articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di 6 anni e comporta 5.500 ore di attivita formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del D.P.R. 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

1.4 — Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalle facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

2. Ordinamento didattico.

2.1 — Area didattico-formative, corsi integrati, crediti.

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal Consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori-disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre università, della equipollenza di differenti attività didattico-formative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui al punti *a)* e *b)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunziabile del *curriculum* e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

2.2 — Programmazione didattica.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il Consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum.*

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11 comma 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341, in conformità al Regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati, ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri in ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea, ne definiscono denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dai compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

2.3 Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1000 crediti.

Il CCL predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del *curriculum* formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati, per ogni area, al successivo punto 2.4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorenza di 300 crediti nei 6 anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alla scuola di specializzazione.

2.4 — *Curriculum* degli studi.

Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunziabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero di crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

2.4.1 Aree didattico-formative.

A. Fase formativa di base.

1. Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.

Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed intepretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: A01D matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A Psicologia generale.

2. Area della morfologia umana.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfo-funzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica E04B, Biologia melecolare.

4. Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E10X Biofisica medica, K06X Bioingegneria.

B. Fase preclinica.

5. Area della patologia e fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause della malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, E12X Microbiologia generale, F04A Patologia generale, V32B Parassitologia e malattie parassitarie.

6. Area della propedeutica clinica.

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori dalla medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'équipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, M11E Psicologia clinica, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, E05B Biochimica clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04B Patologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, Q05A Sociologia generale, P01B Politica economica.

C. Fase clinica.

7. Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevati nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie dal sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia.

8. Area delle scienze del comportamento.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

9. Area delle scienze neurologiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

10. Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado:

di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari: F07H Reumatologia, F08B Chirurgia plastica, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F17X Malattie cutanee e veneree.

11. Area di clinica medica e chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

12. Area di farmacologia e tossicologia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settore scientifico-disciplinare: E07X Farmacologia.

13. Area di pediatria generale e specialistica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

essere in grado d'individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari: F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

14. Area di ginecologia ed ostetricia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare: F20X Ginecologia e ostetricia.

15. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica isto-patologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

16. Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

17. Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, 21X Anestesiologia.

18. Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

2.4.2 — Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo.

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

2.4.3 — Corso di lingua inglese.

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione d'una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al IV anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di «idoneo/non idoneo».

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C Linguistica inglese.

2.5 — Piano di studi ed esami.

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di 12 nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a 36 nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche in itinere, quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove d'esame.

3. Sperimentazione didattica.

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del II comma dell'art. 11 della legge 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai punti 2.1 e 2.5 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

4. Tirocinio.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio Sanitario Nazionale od equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio Sanitario Nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle Facoltà mediche, sentite le Unità Sanitarie Locali, le aziende sanitarie e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

5. Norme finali e transitorie.

Dopo la pubblicazione del presente ordinamento sulla G.U. e ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i CCL son tenuti a darsi un regolamento, in conformità a quello didattico di Ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1995/96 possono optare tra il tirocinio di durata annuale, prevista da questo ordinamento tabellare, e quello di durata semestrale prevista dal precedente ordinamento, fermo restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al I comma del punto 4.

97A8465

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

Decreto n. 805/R.M.67/D103 del 20 ottobre 1997

«VERECOLENE»: gocce 15 ml, A.I.C. n. 025797022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Maggioni S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 805/R.M.67/D104 del 20 ottobre 1997

«VERECOLENE COMPLESSO»:

20 confetti, A.I.C. n. 016021065;

24 confetti, A.I.C. n. 016021077;

gocce 15 ml, A.I.C. n. 016021089.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Maggioni S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 805/R.M.114/D102 del 20 ottobre 1997

«LOCORTEN TAR»: pomata dermatologica 30 g, A.I.C. n. 028729010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio: entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 805/R.M.73/D101 del 20 ottobre 1997

«SELEZEN»:

10 supposte 750 mg, A.I.C. n. 025018060;
15 bustine monodose 1000 mg, A.I.C. n. 025018096.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 805/R.M.73/D99 del 20 ottobre 1997

«NEOSYNEPHRINE»: soluzione 10 ml 0,25%, A.I.C. n. 006769018.

Motivo della recoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 805/R.M.73/D100 del 20 ottobre 1997

«NULERON»:

24 compresse, A.I.C. n. 019165012;
48 compresse, A.I.C. n. 019165024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

97A8543

Modificazioni allo statuto della A.I.R.H. - Associazione italiana per la ricerca su prevenzione e cura degli handicaps, in Genova.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1997 sono state approvate le modificazioni dello statuto sociale della A.I.R.H. - Associazione italiana per la ricerca su prevenzione e cura degli handicaps, con sede in Genova, deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci con verbale del 6 maggio 1996, redatto a rogito dott. Alessandro Corsi, notaio in Genova, n. di rep. 20046.

97A8494

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Arnaldo Pomodoro, in Milano

Con decreto ministeriale 26 luglio 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 29 settembre 1997 al n. 197, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione Arnaldo Pomodoro, con sede in Milano.

97A8495

Riconoscimento della personalità giuridica alla Società internazionale per lo studio del Medioevo latino, in Impruneta

Con decreto ministeriale 26 luglio 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 29 settembre 1997 al n. 196, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Società internazionale per lo studio del Medioevo latino, con sede in Impruneta (Firenze).

97A8496

Modificazione allo statuto della fondazione «Mario Formenton», in Roma

Con decreto ministeriale 26 luglio 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 29 settembre 1997 al n. 192, è stata approvata la modifica dello statuto della fondazione «Mario Formenton», con sede in Roma.

97A8497

Modificazione allo statuto della fondazione «Fondo per l'ambiente italiano», in Milano

Con decreto ministeriale 26 luglio 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 29 settembre 1997 al n. 198, è stata approvata la modifica degli articoli 8, 11 e 12 del vigente statuto della fondazione «Fondo per l'ambiente italiano», con sede in Milano.

97A8498

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferma e sostituzione di due commissari liquidatori della società cooperativa «Cassa popolare stabiese», in Castellammare di Stabia, in liquidazione coatta amministrativa, a completamento della terna.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 6 ottobre 1997, i signori dott. Damiano Napolitano e geom. Carlo Sfrisi, già commissari liquidatori della società cooperativa «Cassa popolare stabiese», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 13 dicembre 1984, sono confermati nell'incarico, a completamento della terna in sostituzione del prof. Francesco Alioto e avv. Benedetto Leuzzi.

97A8511

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentate dagli interessati intesa ad ottenere l'integrazione dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» Annesso *C*, approvato con decreto dirigenziale 10 ottobre 1995, mediante l'inserimento nella base ampelografica dei predetti vini del vitigno Sangiovese N. e la previsione di fare riferimento al nome di detto vitigno, nella designazione e presentazione dei vini sopra indicati;

Visto il sopra citato decreto dirigenziale 10 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Camarro», «Colli Ericini», «Delia Nivolelli», «Fontanarossa di Cerda», «Salemi», «Salina», «Sciacca», «Valle Belice», «Sicilia» ed approvati i relativi disciplinari di produzione per i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione siciliana sulla istanza sopra citata,

ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — la integrazione al disciplinare di produzione di cui trattasi nel testo come di seguito riportato.

Proposta di integrazione dell'annesso C - Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli»

Art. 2.

«Al secondo comma, l'elenco dei vitigni è modificato mediante l'inserimento del vitigno Sangiovese N.».

«Al terzo comma, l'elenco dei vitigni è modificato mediante l'inserimento del vitigno Sangiovese N.».

97A8512

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Ericini».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere l'integrazione degli articoli 2, 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Ericini» - Annesso *B* - approvato con decreto dirigenziale 10 ottobre 1995, mediante l'inserimento delle tipologie rosso e rosato, con le rispettive basi ampelografiche e i corrispondenti i titoli alcolometrici volumici naturali minimi e i titoli alcolometrici volumici totali minimi nonché la previsione della tipologia frizzante per i predetti vini bianchi, rossi e rosati;

Visto il sopra citato decreto dirigenziale 10 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche titpiche «Camarro», «Colli Ericini», «Delia Nivolelli», «Fontanarossa di Cerda», «Salemi», «Salina», «Sciacca», «Valle Belice», «Sicilia» ed approvati i relativi disciplinari di produzione per i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione siciliana sulla istanza sopra citata,

ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - la integrazione al disciplinare di produzione di cui trattasi nel testo come di seguito riportato.

Proposta di integrazione dell'annesso B - Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Ericini»

Art. 2.

Il testo dell'articolo è sostituito per intero dal testo che di seguito si riporta:

«La indicazione geografica tipica "Colli Ericini" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia frizzante;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

La indicazione geografica tipica "Colli Ericini" è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Catarratto bianco comune o Catarratto bianco lucido per almeno il 50% e dai vitigni Inzolia, Damaschino e Grillo fino ad un massimo del 50%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani fino ad un massimo del 10%.

La indicazione geografica tipica "Colli Ericini" è riservata ai vini rosso e rosato ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Nerello mascalese, Perricone (localmente denominato Pignatello), Frappato N., da soli o congiuntamente, per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani».

Art. 4.

Il terzo comma è sostituito per intero dal testo che di seguito si riporta:

«Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Ericini" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

11,0% vol., per i bianchi;

11,5% vol., per i rossi;

10,5 % vol., per i rosati».

Art. 6.

Il testo dell'articolo è sostituito per intero dal testo che di seguito si riporta:

«I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Ericini", all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

11,0% vol., per i bianchi;

11,5% vol., per i rossi;

10,5% vol., per i rosati».

97A8513

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 ottobre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1722,52
ECU	1925,43
Marco tedesco	976,60
Franco francese	291,57
Lira sterlina	2838,89
Fiorino olandese	866,63
Franco belga	47,364
Peseta spagnola	11,579
Corona danese	256,52
Lira irlandese	2546,57
Dracma greca	6,214
Escudo portoghese	9,594
Dollaro canadese	1235,14
Yen giapponese	14,148
Franco svizzero	1183,46
Scellino austriaco	138,75
Corona norvegese	242,73
Corona svedese	227,44
Marco finlandese	326,40
Dollaro australiano	1190,95

97A8677

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo Vulture Vitalba - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Atella

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1997, è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo Vulture Vitalba - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Atella (Potenza), e la stessa è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

97A8573

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1997

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1996		441.445.986.306		
Gestione di bilancio	Entrate finali	369.501.924.649.176		30.860.243.438.707
	Spese finali		338.641.681.210.469	
	Rimborso di prestiti		192.670.788.244.824	
	Accensione di prestiti	284.775.661.008.569		
	TOTALE	654.277.585.657.745	531.312.469.455.293	122.965.116.202.452
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	3.938.981.692.716.283	3.885.467.244.887.796	53.514.447.828.487
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.969.025.435.172.989	2.145.681.223.314.978	— 176.655.788.141.989
	TOTALE	5.908.007.127.889.272	6.031.148.468.202.774	— 123.141.340.313.502
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO	6.562.726.159.533.323	6.562.460.937.658.067	
Fondo di cassa al 31 agosto 1997			265.221.875.256	
	TOTALE A PAREGGIO	6.562.726.159.533.323	6.562.726.159.533.323	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1996	Al 31 agosto 1997	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	441.445.986.306	265.221.875.256	— 176.224.111.050
Crediti di tesoreria	734.461.427.726.630	911.117.215.868.619	176.655.788.141.989
TOTALE	734.902.873.712.936	911.382.437.743.875	176.479.564.030.939
Debiti di tesoreria	1.178.655.136.793.674	1.232.169.584.622.161	— 53.514.447.828.487
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 443.752.263.080.738	320.787.146.878.286	— 122.965.116.202.452

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.110.838.

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA
DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 1997

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**330.113.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**24.944.295.931.875** *				
ENTRATE CORRENTI	**355.057.295.931.875** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**315.680.032.228.471**	Risparmio pubblico	39.377.263.703.404 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**14.444.628.717.301** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**22.961.648.981.998**		
ENTRATE FINALI	**369.501.924.649.176**	**SPESE FINALI**	**338.641.681.210.469**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	30.860.243.438.707
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**192.670.788.244.824**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**284.775.661.008.569**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**654.277.585.657.745**	**SPESE COMPLESSIVE**	**531.312.469.455.293**	Saldo di esecuzione del bilancio	122.965.116.202.452

* Dati provvisori

97A8509

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa L.			12.579.516.016.430		
II — In deposito all'estero »			25.721.840.397.278	38.301.356.413.708	
CREDITI IN ORO (IME) L.				9.484.996.439.002	
CASSA »				5.926.137.564	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio L.			172.008.610.018		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente L.		1.418.486.533.767			
— a scadenza fissa »		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		18.558.136.176.000	19.976.622.709.767		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	20.148.631.319.785	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU L.			15.132.104.963.781		
II — Altre attività:					
— biglietti e divise L.		4.468.043.826			
— corrispondenti in conto corrente »		2.013.260.683.245			
— depositi vincolati »		1.823.512.607.840			
— diverse »		14.072.772.696.560	17.914.014.031.471	33.046.118.995.252	
CREDITI IN DOLLARI (IME) L.				5.743.071.716.271	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			36.964.629.041.058		
II — *Conti speciali* »			8.106.126.850.018	45.070.755.891.076	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 L.			—		
II — Altri »			13.507.558.900	13.507.558.900	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI L.				40.992.712.528.304	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità L.		67.275.953.231.990			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie »		7.206.265.612.392			
— per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		3.475.739.877.291	154.163.715.721.673		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie L.		85.605.819.358			
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »		429.899.704.523	515.505.523.881		
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	303.656.344				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	194.760.188.582	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	25.663.937.931				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	5.723.750.933	31.387.688.864			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	941.016.560.775				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	971.421.605.818	1.912.438.166.593	2.138.889.700.383	156.818.110.945.937	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME »				188.561.411.940	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni L.			77.638.234.783		
II — Altri oneri pluriennali »			13.127.511.237	90.765.746.020	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili a fini istituzionali L.			3.441.667.014.411		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »			647.004.561.313		
III — Mobili »			188.450.491.445		
IV — Impianti »			427.262.244.399		
V — Monete e collezioni »			2.354.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:					
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti L.		605.541.773.169			
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti »		45.619.154.614	651.160.927.783		
meno: FONDI AMMORTAMENTO L.			1.592.097.352.971	3.765.801.979.418	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				24.198.653.134	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione »			—		
III — Altre »			—	—	
PARTITE VARIE					
I — Altri acconti a fornitori L.			50.205.245.903		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti) L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori »		4.766.445.049.589	7.660.301.884.258		
III — Altre L.			813.305.767.341	8.523.812.897.502	
RATEI L.				4.585.111.619.550	
RISCONTI »				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO »				5.862.669.398.856	
L.				373.166.109.652.219	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori L.			2.789.998.737.060.612		
II — Depositari di titoli e valori »			21.192.133.368.164		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »			142.110.077.890		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) »			70.974.596.700.686		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) »			29.998.764.928.109		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			570.967.395.143		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			936.521.826.354	2.913.813.831.356.958	
TOTALE ... L.				3.286.979.941.009.177	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

97A8510

31 agosto 1997

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		102.589.817.116.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		729.404.973.022	
ALTRI DEBITI A VISTA	»		—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»		78.057.212.170.204	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»		20.612.521.244	
ALTRI DEPOSITI				
I — In conto corrente	L.	290.934.979.474		
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—		
III — Per servizi di cassa	»	95.514.578	291.030.494.052	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.		8.106.126.850.018	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	74.249.270.020		
II — Conti dell'estero in lire	»	69.673.510.483		
III — Altre	»	—	143.922.780.503	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		15.228.068.155.273	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		72.639.246.436.205	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		829.732.516.461	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		198.731.597.642	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1.299.663.450.500	
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	33.504.707.872.110		
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401		
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Fondo oscillazione cambi	»	7.285.556.155.542		
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	2.354.906.302.936		
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.097.063.023.580		
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.073.006.748.480		
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925		
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI — Fondi imposte	»	586.473.986.745		
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.927.935.362.210		
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.181.107.613		
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.060.954.992		
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	99.361.985.114	67.883.711.491.695	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	70.874.820.862		
II — Altre	»	806.552.663.986	877.427.484.848	
RATEI	L.		200.298.595.834	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		4.509.883.890.116	
RISERVA STRAORDINARIA	»		4.640.087.670.939	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		37.855.414.299	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		12.267.238.516.328	
	L.		373.166.109.652.219	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.789.998.737.060.612		
II — Titoli e valori presso terzi	»	21.192.133.368.164		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	142.110.077.890		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	70.974.596.700.686		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	29.998.764.928.109		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	570.967.395.143		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	936.521.826.354	2.913.813.831.356.958	
	TOTALE... L.		3.286.979.941.009.177	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3, diciottesimo comma del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 2, legge 12 febbraio 1977, n. 34, dell'art. 34 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questa Università è vacante il seguente posto di ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M01X - Storia medievale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A8574

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 24 luglio 1997 concernente: «Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione dell'Unione europea n. 95/34/CE». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 15, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione *della direttiva* della Commissione dell'Unione europea n. *95/34/CE.*», leggasi: «Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione *delle direttive* della Commissione dell'Unione europea n. *96/41/CE e 97/1/CE.*».

97A8499

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1997 concernente: «Approvazione dello schema di domanda e relative istruzioni per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1997).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, la lettera *b)* — Titoli accademici o di studio — della tabella riepilogativa dei punteggi, a pag. 13, prima colonna, è sostituita dalla seguente:

«*b)* Titoli accademici o di studio:

Dottorato di ricerca o libera docenza	2
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado "in materie giuridiche ed economiche" ed in "ragioneria e tecnica"	1,50
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado	1
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista	2».

97A8575

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T. 1491 del 28 agosto 1997, concernente la specialità medicinale SPASMEX, alla pag. 76, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel Farmaceutici S.r.l., sita in Stradone Farnese, 118 - Piacenza.», leggasi: «... sono effettuate *anche* presso l'officina farmaceutica della società Doppel Farmaceutici S.r.l., sita in Stradone Farnese, 118 - Piacenza.».

97A8544

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T. 1501 del 2 settembre 1997, concernente la specialità medicinale SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.), alla pag. 77, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Società *Presenius* Medical Care Italia S.p.a., ...», leggasi: «Società *Fresenius* Medical Care Italia S.p.a., ...».

97A8545

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 2 0 9 7 *

L. 1.500